SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Commissione nazionale per le società e la borsa

Regione Toscana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 96

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Ussana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ussana (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ussana (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Melis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ussana (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 31 marzo 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 386 - AREA II del 1° aprile 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ussana (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Melis.

Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A04834

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Viddalba e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Viddalba (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Viddalba (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Serra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Viddalba (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 marzo 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2005/2058/Area II del 22 marzo 2005, la sospensione, con la consegnente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Viddalba (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Serra.

Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A04835

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2005.

Programma di verifiche relativo all'anno 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della citata legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attività di verifica sulla consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonché sul rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 dell'art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, regolamento recante norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del Servizio civile nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003 sulla riorganizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2003 recante la struttura ordinativa, l'articolazione interna e la ripartizione delle competenze dell'Ufficio nazionale;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva;

Decreta

Art. 1.

Finalità

1. L'attività di verifica, effettuata, sia sul territorio nazionale sia all'estero, nei confronti di tutti gli enti di servizio civile, è finalizzata ad accertare che la prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati e la gestione amministrativo-contabile da parte degli enti siano svolte nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dalla normativa secondaria nonché in conformità ai progetti approvati.

2. Il presente provvedimento fissa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, i criteri del programma di verifiche da svolgersi nell'anno 2005 presso gli enti e presso le sedi all'estero dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile.

Art. 2.

Ispezioni

1. L'Ufficio effettua le ispezioni nei confronti degli enti di servizio civile ogniqualvolta ravvisi un interesse all'espletamento dell'attività ispettiva ovvero venga a conoscenza, anche attraverso le attività di monitoraggio, di fatti o situazioni che denuncino una non conformità alle disposizioni previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché dalla normativa secondaria e dai progetti approvati.

2. Fermo restando il principio stabilito al comma 1, in aderenza a quanto specificatamente previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Ufficio procede nell'attività ispettiva a «campione», per gli enti con capacità inferiore alle cento unità, secondo una equa ripartizione dell'attività ispettiva tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata nonché tenendo conto del numero dei giovani impiegati e dell'articolazione territoriale dell'ente con riferimento al numero, all'ubicazione ed alla dislocazione delle sedi di assegnazioni.

3. Gli enti con capacità superiore alle cento unità sono sottoposti a ispezioni «periodiche», in base a quanto specificatamente previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, secondo l'ordine di priorità di seguito riportato:

a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore a mille unità;

b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore a duecento unità;

c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata e capacità tra le cento unità e le duecento unità.

Art. 3.

Programma delle verifiche

Il direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile predispone il programma delle verifiche, sia a campione che periodiche, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Modalità procedurali dell'attività ispettiva

1. Le modalità procedurali dell'attività ispettiva concernente il servizio civile, sono regolate dalla circolare n. 36856/I.7 del 1° luglio 2003.

2. Le ispezioni sono effettuate di norma dal personale del Servizio programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, o da personale delle sedi regionali dell'Ufficio medesimo nonché, in via eccezionale, tramite le prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 230 del 1998.

3. L'Ufficio nazionale per il servizio civile può avvalersi, nello svolgimento delle verifiche ispettive sul territorio nazionale, della attività dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità previste con apposito protocollo d'intesa.

Il presente provvedimento sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 24 febbraio 2005

p. *Il Presidente*
GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 321

05A04988

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza nel territorio del comune di Mussomeli, in conseguenza del movimento franoso del 2 febbraio 2005. (Ordinanza n. 3432).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, a seguito del movimento franoso del 2 febbraio 2005;

Considerato che il giorno 2 febbraio 2005 il territorio del comune di Mussomeli è stato interessato da un movimento franoso che ha interessato la strada provinciale n. 23, determinando l'isolamento del centro cittadino con conseguenti gravi disagi per la popolazione;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari ed urgenti al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 11 maggio 2005 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui hanno partecipato i rappresentanti della Regione siciliana, indetta al fine di affrontare alcune problematiche relative all'emergenza in questione;

D'intesa con la Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Caltanissetta è nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in atto nel territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta) in conseguenza del movimento franoso del 2 febbraio 2005.

2. Il commissario delegato, mediante l'approvazione di un apposito piano degli interventi, ed utilizzando le risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, provvede in particolare:

a) al ripristino della viabilità della strada provinciale n. 23, anche mediante la realizzazione di apposita struttura viaria alternativa;

b) alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi.

3. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici tecnici regionali, delle università statali, dell'ANAS e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Il commissario delegato si avvale degli studi già avviati da parte della Regione siciliana, provvedendo a definirne i relativi oneri per la conseguente liquidazione.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. Il commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. L'approvazione del parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)*, della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-*bis* e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. Per consentire l'adozione delle iniziative di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale dell'importo di euro 2.200.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, e di euro 2.500.000,00 a carico dei fondi della Regione siciliana. Il Fondo della protezione civile è reintegrato del corrispondente importo a

valere sulle risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive modificazioni.

2. La provincia di Caltanissetta, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza rendiconta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese sostenute in attuazione dell'ordinanza n. 2621 del 1997, nonché trasferisce sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato le residue risorse finanziarie.

3. Le risorse di cui al comma 1 verranno direttamente trasferite su una contabilità speciale istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al prefetto di Caltanissetta - commissario delegato.

4. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, nonché al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato è autorizzato a costituire un apposita struttura, composta da tre unità di personale appartenenti alla pubblica amministrazione o in servizio presso l'ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta, nonché ad avvalersi di un consulente, anche non dipendente pubblico, aventi specifiche professionalità nelle materie oggetto del presente provvedimento.

2. Al predetto consulente è corrisposto un compenso mensile onnicomprensivo con esclusione del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, commisurato al 30% del trattamento economico riconosciuto al personale equiparato alla prima fascia della dirigenza statale, da rapportare al periodo di impiego conseguente all'esigenza di assegnazione di ciascun incarico.

3. Il personale della struttura commissariale è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennità correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

4. Al commissario delegato in relazione ai maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza è riconosciuto un compenso mensile pari al 50% del trattamento economico in godimento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4 della presente ordinanza.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05079

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 marzo 2005.

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2000 concernente la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1994, anche se già revisionati con decreto 31 gennaio 1996;

Visto il precedente decreto ministeriale 12 febbraio 2002 concernente la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1997;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, in legge, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione parziale delle autorizzazioni all'im-

barco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Revisione generale

1. È indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione alla revisione

1. Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) idoneità fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni;

d) iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Per il personale di ruolo dello Stato non è richiesto tale requisito;

e) non aver riportato condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. La domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III - via della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano è stabilita dal timbro a data apposto su di esse dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III, che rilascerà ricevuta. L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

5. Non si terrà conto delle domande di revisione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

6. Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

b) di possedere la cittadinanza italiana;

c) di godere dei diritti politici;

d) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

e) di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Il personale statale di ruolo è esonerato da tale dichiarazione;

f) di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.

7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate, potranno essere esclusi dalla revisione con decreto motivato.

Art. 4.

Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti

1. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi A.S.L. attestante l'idoneità fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute.

2. Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai commi *a)*, *b)*, *d)*, *e)* dell'art. 2 i candidati potranno produrre, unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'amministra-

zione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Art. 5.
Esito della revisione

1. I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III - via della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma:

a) il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;

b) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di € 129,11 da effettuarsi sul c.c. n. 8003 (mod. CH-8-*ter* AUT) intestato all'Ufficio del registro tasse di Roma - Concessioni governative, indicando quale causale del versamento: «Revisione dell'autorizzazione ad imbarcare in qualità di medico di bordo» ovvero «Revisione dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti».

Art. 6.
Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti

1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verrà approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel bollettino ufficiale del Ministero della salute.

Art. 7.
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III, per le finalità di gestione della revisione in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione - Ufficio III, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi alla revisione in questione.

Il presente decreto verrà inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 marzo 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 133

05A05099

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 19 aprile 2005.

Disposizioni in tema di erogazione dei contributi per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visti gli articoli 4, comma 3, lettera *a)*, e 8 del decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261;

Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;

Udito il parere del comitato per i problemi dello spettacolo nella seduta del 20 febbraio 2002;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2002, recante disposizioni in tema dei soggetti, criteri e modalità di erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli;

Considerata la necessità di indicare un termine per la presentazione delle istanze, nonché di precisare le modalità di erogazione dei contributi in questione;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare le disposizioni di cui al citato decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Le domande di ammissione al beneficio di cui all'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, per gli anni 2002 e 2003, devono essere presentate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, mediante consegna a

mano od a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, inderogabilmente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nel caso di spedizione mediante servizio postale farà fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante.

Le domande dovranno contenere l'esatta indicazione delle modalità di riscossione del contributo.

2. Alle domande presentate dai gestori di sale dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi resi e l'autocertificazione attestante che l'importo pagato è quello effettivamente sostenuto nell'anno e non accollato a soggetti utilizzatori.

3. Alle domande presentate dagli utilizzatori di sale dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione fiscale debitamente quietanzata dai gestori che hanno effettuato il pagamento e l'autocertificazione attestante che l'importo complessivo è quello effettivamente sostenuto nell'anno di riferimento.

4. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 devono essere regolarizzate le domande già presentate, prive della documentazione specificata.

5. In caso di divergenza tra l'importo delle spese indicato in domanda e l'importo risultante dalla documentazione di spesa a corredo, sarà ammesso a contributo l'importo minore.

Art. 2.

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport eroga i contributi ai soggetti istanti, ripartendo in misura proporzionale alle spese sostenute le risorse disponibili rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.

Roma, 19 aprile 2005

Il Ministro: URBANI

05A04997

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 aprile 2005.

Iscrizione della varietà di mais Suerto al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 12 aprile 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
009009	Suerto	700	HS	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A04948

DECRETO 30 aprile 2005.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71 nella riunione del 12 aprile 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
009270	Marcus	300	HS	Semences de Provence - Francia
009275	Ardito	300	HS	Venturoli Sementi snc e Semences de Provence - Francia
009273	Sethi	400	HS	Euralis Semences - Francia
009272	Brenus	400	HS	Semences de Provence - Francia
009271	Arsenio	400	HS	Venturoli Sementi snc e Semences de Provence - Francia
009770	BMR100	600	HS	Garrison & Townsend, Inc. - USA

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008779	Alltime	Laboulet Semences - Francia

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A04949

DECRETO 30 aprile 2005.

Cancellazione di varietà di frumento tenero iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71 nella riunione del 12 aprile 2005 ha espresso parere favorevole alla cancellazione dei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. reiscrizione
001227	Frumento tenero	Libellula	Consorzio agrario interprovinciale Verona-Vicenza	09-01-2001
001230	Frumento tenero	Lontra	Consorzio agrario interprovinciale Verona-Vicenza	09-01-2001

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A04950

DECRETO 5 maggio 2005.

Modifica del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 3 maggio 2004, relativo alla presentazione delle domande, concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI

Visto il decreto 3 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2004, recante «Criteri e modalità per la concessione di aiuti pubblici in relazione alle iniziative dirette alla definizione degli strumenti attinenti alla tracciabilità dei prodotti alimentari e per la realizzazione di studi e modelli operativi per l'attivazione di processi per la tracciabilità di prodotti agricoli e agroalimentare»;

Visto in particolare l'art. 5 del suddetto decreto che fissa il termine di presentazione delle domande di contributo;

Considerato l'elevato numero delle domande pervenute nell'anno 2004;

Considerata altresì l'esigenza di consentire all'Amministrazione adeguati tempi tecnici per la valutazione dei progetti al fine di procedere al relativo impegno di spesa;

Ritenuto necessario procedere alla ridefinizione del termine di presentazione dei progetti;

Decreta:

Art. 1.

Termine di presentazione

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 5 del decreto 3 maggio 2004 indicato in premessa, le domande concernenti la richiesta di contributo per l'attuazione dei progetti devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno finanziario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 maggio 2005

Il capo del Dipartimento: AMBROSIO

05A05103

DECRETO 13 maggio 2005.

Delega al direttore dell'ufficio periferico di Bari dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonchè fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4 negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44 recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 2004 recante «Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» emesso a seguito del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77;

Visto il proprio decreto n. 60498, del 27 gennaio 2005, con il quale è stata revocata ai direttori degli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressioni frodi la delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, come precedentemente indicata nel decreto n. 52792, del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto n. 4520 del 25 ottobre 2004, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza dell'ufficio periferico di Bari dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1° novembre 2004 e per la durata di sei mesi, al dott. Rosario Barresi, coordinatore agrario;

Visto il proprio decreto n. 65503 del 2 novembre 2004 con il quale il dott. Rosario Barresi è stato delegato, a decorrere dalla data del 1° novembre 2004 e per la durata dell'incarico, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Bari di questo ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 31 ottobre 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Visto il proprio decreto n. 4831 del 30 marzo 2005 con il quale è stato prorogato l'incarico di reggenza dell'ufficio periferico di Bari al Dr. Rosario Barresi, a decorrere dal 1° maggio 2005 e per la durata di sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Rosario Barresi è prorogata la delega, fino al 1° novembre 2005, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Bari di questo ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 31 ottobre 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2005

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

05A05102

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Fondo sanitario nazionale 2001 - Ripartizione del finanziamento per l'assistenza agli Hanseniani e loro familiari a carico. (Deliberazione n. 62/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Viste le leggi 31 marzo 1980, n. 126, 24 gennaio 1986, n. 31 e 27 ottobre 1993, n. 433, che dettano indirizzi alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, facendo carico al Fondo sanitario nazionale degli oneri soggetti a rivalutazione secondo il tasso di inflazione programmato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 143, in base alla quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 34, comma 3, come modificate dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 3;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi della legge n. 662/1996, art. 34, comma 3 e art. 1, comma 144, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2001), concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2001, che ha accantonato la somma di 2.608 miliardi di lire (1.346.919.600 euro) in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Vista la proposta del Ministero della salute, trasmessa con note n. 22083 del 19 agosto 2004 e n. 24103 del 17 settembre 2004 circa la ripartizione tra le Regioni dell'importo di 2.086.539 euro, secondo le indicazioni fornite dalle medesime;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 luglio 2004;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2001, accantonate dalla delibera n. 32/2001, come indicato in premessa, è assegnata alle Regioni la somma di 2.086.539 euro per le esigenze relative all'assistenza agli hanseniani ed ai loro familiari a carico.

Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 112

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2001 - PARTE CORRENTE - FINANZIAMENTO PER GLI HANSENIANI

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	TOTALE EURO
PIEMONTE	44.942,00
VALLE D'AOSTA	
LOMBARDIA	14.138,00
P.A. BOLZANO	
P.A. TRENTO	
VENETO	49.424,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	
LIGURIA	230.819,00
EMILIA ROMAGNA	9.565,00
TOSCANA	60.511,00
UMBRIA	
MARCHE	3.603,00
LAZIO	62.344,00
ABRUZZO	27.622,00
MOLISE	29.784,00
CAMPANIA	179.187,00
PUGLIA	651.456,00
BASILICATA	10.368,00
CALABRIA	356.931,00
SICILIA	282.902,00
SARDEGNA	72.943,00
TOTALE	2.086.539,00

05A04946

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Prosecuzione del Programma nazionale di investimenti in sanità articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Deliberazione n. 63/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che questo Comitato su proposta del Ministro della salute, possa riservare una quota delle assegnazioni dell'art. 20, legge n. 67/1988, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari a diretta gestione, agli ospedali classificati, agli istituti zoo-profilattici sperimentali ed all'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato il Fondo di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 da 30.000 a 34.000 miliardi di lire per la prosecuzione del Programma nazionale di investimenti in sanità;

Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243/2002), che, nel ripartire le risorse destinate alla prosecuzione del programma di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988, a valere sulle somme stanziate dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, accantonava (senza ripartirlo) l'importo di 137.797.840,44 euro, per il completamento dei programmi di riqualificazione degli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991, importo per il quale non si è ancora proceduto alla ripartizione;

Considerato che la città di Parma è stata individuata quale sede per l'Autorità europea per la sicurezza ed il controllo degli alimenti e che di conseguenza è necessario procedere ad ammodernarne anche l'attuale struttura ospedaliera;

Vista la proposta del Ministero della salute n. 17147 del 22 giugno 2004 di assegnare alla regione Emilia-Romagna, in relazione alla predetta designazione, la somma di 10.000.000 euro, per il cofinanziamento dell'intervento di carattere straordinario di «Ampliamento e ristrutturazione del pronto soccorso dell'Ospedale di Parma e del Centro Poliambulatoriale di primo livello», rideterminando conseguentemente l'accantonamento disposto dalla citata delibera n. 65/2002;

Considerato che su tale proposta la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 maggio 2004;

Delibera:

La somma riservata dalla delibera CIPE n. 65/2002 agli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è rideterminata in 127.797.840,44 euro.

Nell'ambito del programma nazionale di investimenti in sanità, è assegnata alla regione Emilia Romagna l'ulteriore somma di 10.000.000 euro per il cofinanziamento dell'intervento di carattere straordinario di «ampliamento e ristrutturazione del Pronto soccorso dell'Ospedale di Parma e del Centro poliambulatoriale di Primo livello».

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 108

05A04947

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Raccordo autostradale della CISA A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Parma) - Nogarole Rocca (Verona). (Deliberazione n. 94/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che

attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che, all'allegato 1 include la voce «Asse autostradale Brennero - Verona - Parma - La Spezia» tra i sistemi stradali ed autostradali del corridoio plurimodale Tirreno - Brennero, con un costo di 1.032,914 Meuro ed una disponibilità di 516,457 Meuro, e che, all'allegato 2, riporta l'opera tra le infrastrutture di interesse delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per le tratte di rispettiva competenza, specificando - con riferimento alla regione Lombardia - che l'inserimento è ai soli fini procedurali;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota n. 462 del 22 luglio 2004, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare del «Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Parma) - Nogarole Rocca (Verona)», proponendone l'approvazione, con raccomandazioni e prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Vista la nota n. 530 del 22 settembre 2004 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la scheda prevista dalla delibera n. 63/2003 sopra citata;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nelle intese generali quadro tra Governo e singole Regioni interessate e che in particolare figura nella Intesa generale quadro sottoscritta dal Governo e dalla regione Lombardia, in data 11 aprile 2003, tra gli «Interventi infrastrutturali - corridoi autostradali e stradali» alla voce «V/03 - Collegamento autostradale Brennero - Verona - Parma - La Spezia, nella intesa generale quadro sottoscritta dal governo e la regione Veneto, in data 24 ottobre 2003, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale - corridoi plurimodali - viabilità» alla voce «Raccordo autostradale Cisa - Verona (Corridoio TI-BRE), comprendente il nuovo ponte sull'Adige in Comune di Dolcè (Verona), e nella Intesa generale quadro sottoscritta dal Governo e la regione Emilia Romagna, in data 19 dicembre 2003, tra i corridoi autostradali e stradali alla voce «corridoio Tirreno Brennero - Asse autostradale Brennero-Verona-La Spezia (TI-BRE): tratta emiliana La Spezia-Parma- Verona»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che all'opera è stato attribuito il CUP G61B04000060008;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento consiste nella realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A15 Parma-La Spezia (località Fontevivo) e l'autostrada A22 Brennero-Modena (località Nogarole Rocca), per uno sviluppo complessivo di circa km 84+350 (di cui km 2+886 di adeguamento dell'attuale tracciato dell'autostrada A15, a sud dell'intersezione con la Al, e km 81+464 di nuova realizzazione), e che interessa per il 18,6% l'Emilia Romagna, per il 62,1% la Lombardia e per il 19,3% il Veneto;

che la sezione trasversale adottata è quella prevista per le autostrade di categoria A dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 con 2 corsie da 3,75 m e corsia di emergenza di 3,00 m per senso di marcia e con spartitraffico di 4,00 m;

che il progetto prevede la realizzazione degli svincoli di interconnessione con la Al e la A22 e di 7 caselli autostradali, privilegiando - per quanto attiene i rami di svincolo e le intersezioni con le autostrade ai capisaldi terminali - soluzioni di maggiore fluidità e scorrevolezza con rampe in prevalenza di tipo direzionale, mentre rampe indirette sono limitate soltanto a pochi episodi in presenza di volumi di traffico scarsamente significativi;

che le opere d'arte principali sono i ponti e i viadotti di attraversamento dei fiumi Taro, Po, Oglio, Mincio ed il viadotto di attraversamento dell'area industriale di Mozzecane;

che il progetto preliminare, corredato dallo studio di impatto ambientale, è stato trasmesso in data 21 marzo 2003 dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che successivamente detto progetto è stato inoltrato alle altre amministrazioni e alle regioni interessate, nonché agli enti interferiti;

che dell'avvio del procedimento è stata data comunicazione su quotidiani a diffusione nazionale e regionale;

che la regione Lombardia, con delibera n. VII/13323 del 13 giugno 2003, ha espresso parere favorevole sul progetto in esame, con prescrizioni di ordine tecnico e ambientale, nonché con prescrizioni in merito alla localizzazione dell'opera tra cui una variante di tracciato interessante principalmente i comuni di Tornata Calvatone e Bozzolo;

che la regione Veneto, con nota prot. n. 6208 del 25 giugno 2003, ha evidenziato la necessità, emersa dal confronto con gli enti locali, di perseguire una soluzione progettuale che preveda una altemativa di tracciato tra i comuni di Valeggio sul Mincio e Nogarole Rocca;

che, in data 28 luglio 2003, edizione aggiornata del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale, che recepisce specificatamente le varianti di tracciato prescritte dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto, è stata trasmessa alle Amministrazioni, regioni ed enti interessati, mentre si è proceduto alla ripubblicazione di avvisi su alcuni quotidiani nazionali e quotidiani a diffusione locale, con evidenza del deposito di copia di detti documenti;

che la regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, con delibera n. 1824 del 22 settembre 2003;

che la regione Veneto ha espresso parere favorevole con delibera n. 3136 del 23 ottobre 2003;

che la regione Lombardia, con delibera n. VII/14839 del 31 ottobre 2003, ha espresso parere contrario in merito alla variante di tracciato proposta dalla regione Veneto, proponendo che in sede di progetto definitivo sia elaborata una soluzione planimetrica che consenta di mantenere nel tratto lombardo l'originaria configurazione localizzativa e confermando, con successiva nota del 26 marzo 2004, che il parere non è da intendersi in senso oppositivo al progetto in esame bensì quale osservazione propositiva riferita unicamente alla porzione del tracciato che interessa il territorio lombardo;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla stregua della valutazione effettuata dalla speciale Commissione VIA, ha formulato, in data 27 maggio 2004, parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni;

che anche il Ministero per i beni e le attività culturali, in data 21 luglio 2004, si è espresso favorevolmente con prescrizioni, tenendo conto delle osservazioni avanzate dalle Soprintendenze competenti;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento delle indicazioni formulate dalle amministrazioni interessate;

sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.a.;

che la società autocamionale della Cisa S.p.a. è concessionaria dell'Autostrada della Cisa A15 Parma-La Spezia, con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca), in forza della convenzione stipulata con l'ente concedente ANAS S.p.a. in data 7 dicembre 1999 ed approvata con decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 611/Segr. Dicoter;

che la società concessionaria intende affidare direttamente ad imprese controllate e collegate l'esecuzione delle opere previste, nei limiti del 60% stabiliti dalla normativa, e che le gare saranno esperite a progetto definitivo approvato;

sotto l'aspetto finanziario

che l'importo complessivo dell'opera risultante dal progetto preliminare trasmesso in data 21 marzo 2003 era pari a 1.530.080.810,61 euro di cui 1.006.178.502,98 per lavori ed il residuo per somme a disposizione e per opere e misure compensative;

che l'importo complessivo determinato a seguito dell'introduzione delle varianti richieste dalle regioni

Lombardia e Veneto ammonta a 1.832.718.915,05 euro, al lordo del ribasso che si presume sia dell'ordine del 20%;

che il costo verrà sostenuto, in parziale autofinanziamento, dalla concessionaria Autocamionale della Cisa S.p.a.;

che la richiesta di assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche è stata rinviata alla fase di approvazione del progetto definitivo;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato - con le prescrizioni e o le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del «Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)».

Sono conseguentemente perfezionate, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, le intese Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 1.832.718.915,05 euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto e da sviluppare in sede di progettazione definitiva, sono riportate nella parte prima dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte seconda» del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Copertura finanziaria.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato, provvederà a riportare in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera, anche tenendo conto degli ulteriori approfondimenti sulla redditività attesa previsti nell'ambito delle citate prescrizioni, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche per tutti i subinterventi riconducibili alla citata delibera n. 121/2001 non potrà superare - salva compensazione - quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)».

3.2. In sede di esame della progettazione definitiva, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3.

3.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5. Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato: SINISCALCO

Il Segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze foglio n. 177

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PARTE PRIMA - *Prescrizioni*

Prescrizioni di carattere progettuale.

Al fine di consentire il rispetto sia della prescrizione della regione Lombardia, formulata nell'ambito della delibera n. VII/14839 del 31 ottobre 2003, sia de principi prescritti dalla regione Veneto con nota protocollo n. 6208 del 25 giugno 2003, gia considerati nella pubblicazione del 28 luglio 2003, nonché i contenuti del parere formulato dalla commissione speciale VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si prescrive che il tracciato alternativo, quale microvariante, si mantenga sovrapposto al tracciato pubblicato in data 21 marzo 2003, per il tratto ricadente in regione Lombardia, e subito dopo l'attraversamento del confine regionale con il Veneto, lo

stesso, con un adeguato raggio di curvatura, si riporti sul tracciato pubblicato in data 28 luglio 2003 prescritto dalla regione Veneto immediatamente dopo l'area di servizio Mincio.

Per il casello denominato «Asolana SP 1», presentato nell'ambito progettuale secondo due soluzioni alternative, si esprime parere favorevole alla soluzione (2) in accordo con il comune di Rodigo territorialmente interessato dal casello.

Il casello «Asolana SP 1», secondo la soluzione progettuale 2, dovrà essere raccordato alla viabilità provinciale con l'opera connessa definita nel protocollo d'intesa per la riqualificazione e il potenziamento del sistema viabilistico delle province di Cremona e Mantova: collegamento sp 1 - sp 17 (Gazoldo degli Ippoliti).

Al fine di salvaguardare il più possibile l'unità dei fondi agricoli, dovrà modificarsi parzialmente il tracciato del collegamento sp 1 - sp 17 (per la parte localizzata in comune di Rodigo) accostando, per quanto tecnicamente possibile, il tracciato del collegamento alla strada comunale «Parolino» sino a giungere in prossimità della cascina omonima per piegare poi a raggiungere il casello. La soluzione tecnica dell'intersezione tra il nuovo collegamento, la sp 1 e la sp 17 (in località Pastella) dovrà essere prevista con rotatoria ed inoltre dovrà essere data idonea soluzione all'intersezione esistente tra la sp 17 e l'attuale intersezione con la strada comunale «Parolino».

In corrispondenza dei caselli autostradali vanno adeguatamente dimensionate le aree per i piazzali di accesso al sistema autostradale, i parcheggi e gli spazi da destinare a mezzi privati e pubblici, le aree per servizi e/o controllo dei parcheggi; in particolare, per il sistema dei parcheggi dovrà essere verificato l'agevole accesso e le condizioni di sicurezza per le manovre da e per tutte le direzioni gravitanti sul nodo autostradale.

Per quanto riguarda le infrastrutture connesse all'opera principale, ed in particolare la variante alla sr 62 «della Cisa», il proponente dovrà realizzare il tratto in nuova sede compreso fra Villafranca di Verona (intersezione con la strada per Grezzano) a nord ed il confine regionale a sud.

Dovrà essere studiata una soluzione progettuale del viadotto sul fiume Taro che non comprometta l'eventuale successivo innalzamento dell'argine sinistro. L'idoneità di tale soluzione dovrà essere verificata con la competente Autorità di bacino.

La viabilità tangenziale all'abitato di Viarolo, in comune di Parma, dovrà essere progettata in conformità al tracciato di massima indicato dall'amministrazione comunale nell'allegato grafico alla delibera di C.C. n. 122 del 23 maggio 2003.

In sede di progettazione definitiva il tratto del raccordo autostradale compreso tra le località Viarolo e Ronco Campo Canneto, dovrà essere ridefinito, fatte salve le opportune verifiche tecniche, in modo tale da consentire la riduzione del rilevato stradale e permettere il sovrappasso dell'autostrada da parte della s.p. n. 10 «di Cremona», nell'attuale sede;

Si dovrà realizzare l'autostazione Trecasali Cispadana, in comune di Trecasali in corrispondenza del tracciato del futuro Asse Cispadano. Dovrà essere contestualmente realizzato, quale tratto dell'Asse Cispadano stesso, il collegamento del nuovo casello autostradale con la rotatoria sulla S.P. n. 10 «di Cremona». In sede di progettazione definitiva dovrà essere valutata con la provincia di Parma e con il comune interessato la possibilità di utilizzare almeno parzialmente, per il suddetto collegamento, il tracciato della esistente strada comunale Torta, nonché di realizzare un'intersezione a rotatoria tra l'asse Cispadano e la s.p. n. 8. In quanto compatibile con la soluzione progettuale prescelta per il suddetto tratto di Cispadana, dovranno inoltre essere verificate la possibilità e l'opportunità di ribaltare lo svincolo in lato sud rispetto alla Cispadana stessa. In merito all'Asse Cispadana, inoltre, si ravvisa l'opportunità, da valutare con gli enti competenti, che prima dell'entrata in esercizio della nuova bretella autostradale, allo scopo di assicurarne l'efficace raccordo con la viabilità esistente, sia realizzato l'intero tratto di Cispadana compreso tra S. Secondo Parmense e la strada «Asolana».

Nel territorio del comune di Sissa, il tratto del raccordo autostradale indicativamente compreso tra la strada provinciale n. 33 e l'attraversamento del fiume Po, dovrà essere modificato e reso conforme alla previsione grafica di tracciato contenuta nella tavola «Assetto del territorio» del Piano strutturale comunale. Tale modifica dovrà in ogni caso essere armonizzata con la soluzione di tracciato definita per la parte dell'attraversamento del fiume Po ricadente nel territorio della regione Lombardia;

Dovrà essere valutata tecnicamente la possibilità di realizzare la rettifica del tracciato dell'argine destro del fiume Taro prospettata dall'amministrazione comunale di Trecasali.

Al fine di ridurre la quantità dei materiali provenienti da cave di prestito, si dovrà affinare lo studio altimetrico dell'asse, agendo anche sulle tipologie strutturali delle opere d'arte, per abbassare l'altezza dei rilevati alla minima possibile; si dovrà prevedere inoltre la possibilità d'uso di tecnologie d'avanguardia di stabilizzazione dei terreni in sito e/o l'utilizzo di materiali di recupero provenienti da idonei rifiuti.

Per le varianti della viabilità esistente che attraversano l'autostrada, si dovranno studiare dei tracciati che limitino al minimo lo scostamento dalla piattaforma attuale; ciò al fine di evitare brusche variazioni di tracciato e preservare la caratteristica dei lunghi rettifili, che sono propri della viabilità padana.

Relativamente alla proposta della regione Veneto, denominata Valeggio sul Mincio Nogarole Rocca, per la parte di sedime che interessa la regione Lombardia, si dovrà adottare la soluzione con ponte strallato ad antenna inclinata a due luci, in alternativa a quella a trave continua per gli attraversamenti dei fiumi Po e Mincio.

Relativamente alla proposta della regione Veneto, denominata Valeggio sul Mincio Nogarole Rocca,per la parte di sedime che interessa la regione Lombardia, al fine di consentire il rispetto sia della prescrizione della regione Lombardia, formulata nell'ambito della delibera n. VII/14839 del 31 ottobre 2003, sia de principi prescritti dalla stessa regione Veneto con nota protocollo n. 6208 del 25 giugno 2003, gia considerati nella pubblicazione del 28 luglio 2003, nonché i contenuti del parere formulato dalla Commissione speciale VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si prescrive che:

il tracciato alternativo, quale microvariante, dovrà mantenersi sovrapposto al tracciato pubblicato in data 21 marzo 2003, per il tratto ricadente in regione Lombardia, e subito dopo l'attraversamento del confine regionale con il Veneto, lo stesso, con un adeguato raggio di curvatura, si dovrà riportare sul tracciato pubblicato in data 28 luglio 2003 prescritto dalla regione Veneto immediatamente dopo l'area di servizio Mincio. Lo sviluppo di tale microvariante dovrà ricadere quanto più possibile sulle superfici precedentemente interessate e pubblicate in data 21 marzo 2003 e 28 luglio 2003.

Opere connesse e misure compensative.

Si prescrive che vengano inserite nel progetto definitivo in esame le seguenti opere connesse e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale:

ex s.s. n. 343 «Asolana» - Riqualifica tratta S. Giovanni in Croce (casello TIBRE) - s.p. n. 87 «Giuseppina» comprensivo di eventuale rotatoria. Riguardo tale intervento si chiede che nello sviluppo del progetto definitivo sia valutata la possibilità di raccordare il casello denominato «Casalasco Viadanese s.s. n. 343» alla s.p. n. 60. Inoltre è da valutare lo spostamento parziale della riqualifica della ex s.s. n. 343 sulla s.p. n. 60 al fine di creare un sistema integrato di varianti che eviti l'attraversamento di S. Giovanni in Croce anche stralciando parte della complanare indicata nel progetto preliminare posta ad ovest dell'autostrada nel tratto dalla s.p. n. 60 al casello. Le soluzioni non dovranno determinare aumento della spesa preventivata nel progetto preliminare e dovranno essere congruenti con la programmazione e il piano della mobilità della provincia di Cremona attualmente in redazione;

s.p. n. 31 variante all'abitato di Calvatone;

variante Casalmaggiore - Viadana da S. Giovanni in Croce (casello TIBRE) a ex s.s. n. 420 (a sua volta composto da: riqualifica da TIBRE a ex s.s. n. 343 - Lc5, da ex s.s. n. 343 a s.p. n. 88 - Lc4, da s.p. n. 88 a rondò in località Cappella/Casalmaggiore - Lc3, da rondò in località Cappella/Casalmaggiore a s.s. n. 420 - Lc2);

collegamento s.p. n. 1 - s.p. n. 17 (Gazoldo degli Ippoliti);

ex s.s. n. 236 - variante di Goito dal Contino a Marsiletti.

Per iniziare a dare soluzione alle problematiche dei passaggi a livello della linea fèrroviaria Brescia - Parma nei comuni di S. Giovanni in Croce e Casalmaggiore la concessionaria (Autocamionale della Cisa S.p.a.) dovrà contribuire con 2,00 milioni di euro, che verranno trasferiti alla provincia di Cremona. La provincia di Cremona si raccorderà con Rete ferroviaria italiana per concordare tipologie e modalità per l'eliminazione di detti passaggi a livello, con l'intesa che eventuali costi eccedenti per la realizzazione delle opere sostitutive saranno a carico della stessa provincia di Cremona.

Si dovrà valutare, nello sviluppo del progetto definitivo, la necessità, in ragione dei flussi di traffico indotti dal casello «Asolana s.p. n. 1», di realizzare un ulteriore collegamento tra la s.p. n. 1 e la s.p. n. 17 anche a sud dell'abitato di Gazoldo degli Ippoliti.

Si dovrà valutare, nello sviluppo del progetto definitivo, lo stralcio del «Parcheggio Calvatone» o, in alternativa, che lo stesso possa essere trasformato in area di servizio con punto vendita di prodotti tipici (comuni di Castedidone, S. Giovanni in Croce). Più in generale si chiede di valutare, nello sviluppo del progetto definitivo, una diversa localizzazione delle aree di servizio.

Si dovrà valutare, nello sviluppo del progetto definitivo, la possibilità di un modesto spostamento di tracciato per evitare le interferenze con la pista di motocross di Gussola già inserita nel P.R.G. adottato.

Si prescrive che, nello sviluppo del progetto definitivo, la realizzazione della complanare posta ad ovest all'autostrada di raccordo tra la s.p. n. 85 e la s.p. n. 60, venga sviluppata con sezione adeguata alla percorrenza nei due sensi di marcia (categoria C 2 o F1 definita dal decreto ministeriale 5 novembre 2001).

Si prescrive che nello sviluppo del progetto definitivo l'incrocio tra la s.p. n. 85 e la s.p. n. 8 sia risolto con la realizzazione di intersezione a «T» canalizzata prevedendo anche la realizzazione della piazzola per i bus (comuni di Torricella del Pizzo e Gussola).

Si prescrive che nello sviluppo del progetto definitivo sia definito il prolungamento del raccordo tra la ex s.s. n. 10 e la s.p. n. 65 (Mn), già inserito nel progetto preliminare, prevedendo il prolungamento della variante sino alla s.p. n. 64 a sud dell'abitato di Bozzolo.

Come misura compensativa dovrà essere inoltre realizzata la variante della s.s. n. 62 della Cisa per l'intero tratto compreso fra il comune di Villafranca di Verona, (intersezione con la strada per Grezzano) a nord ed il confine regionale a sud in comune di Mozzecane.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE.

Elementi di carattere generale.

In sede di progettazione definitiva i caselli autostradali dovranno essere dettagliatamente studiati in accordo con le amministrazioni locali al fine di consentire un accurato inserimento sotto il profilo paesistico ambientale.

Con la realizzazione della rotatoria di innesto sulla s.s. n. 62 in comune di Mozzecane, dovrà essere eseguita contestualmente un'idonea sistemazione ambientale prospiciente il centro abitato in accordo con l'amministrazione comunale.

Nella progettazione definitiva appare necessario che venga fornita una relazione tecnica relativa al sistemi di sicurezza e contenimento rispetto all'installazione di impianti e serbatoi contenenti carburanti e/o liquidi e sostanze pericolose per l'ambiente.

Dovrà essere condotta una stima degli impatti estesa non solo al tratto autostradale in senso stretto, ma anche alle opere connesse e complementari al tracciato, quali aree di servizio, aree di sosta e raccordi stradali.

Dovrà essere prodotto un progetto di dettaglio dell'attraversamento del Parco Oglio sud, con particolare riguardo all'inserimento paesaggistico dell'infrastruttura:

nelle aree comprese in Parchi regionali non dovranno essere realizzate strutture di cantiere né prevedersi stazioni di servizio. Tali strutture andranno collocate in aree degradate esterne ai parchi, da riqualificare in fase post-cantierizzazione;

i parcheggi dovranno essere progettati in modo da ridurre le evaporazioni dei COV, adottando schermi frangisole o sistemi ombreggianti;

le stazioni di distribuzione del carburante dovranno essere dotate di sistemi di carico in circuito chiuso dall'autocistema al serbatoio di stoccaggio, mentre durante la fase di riempimento dei serbatoi dei veicoli dovranno essere utilizzati sistemi d'erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione e abbattimento dei vapori, mediante impianto a carboni attivi;

le aree di svincolo e di interconnessione ed i caselli dovranno essere progettati per una velocità di percorrenza idonea a ridurre il più possibile la produzione di inquinanti derivanti dallo stazionamento di veicoli con motore acceso;

la progettazione esecutiva dei sistemi e le metodologie di trattamento degli scarichi dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nella legge regione Lombardia n. 62/1985, per quanto non in contrasto con il decreto legislativo n. 152/1999. Tali sistemi dovranno essere valutati puntualmente anche in base ai gradi di vulnerabilità dei territori ove se ne prevede la realizzazione;

gli impianti di illuminazione dovranno essere realizzati ai sensi della legge regione Lombardia n. 17/2000, che persegue obiettivi di riduzione e contenimento dell'inquinamento luminoso;

dovranno essere individuati gli elettrodotti interferiti dalle linee di alimentazione previste a servizio dell'infrastruttura;

dovrà essere più esplicitamente motivata la scelta di sostituire il terreno, per una profondità di 4 m, in prossimità del terrazzo morfologico formato dal fiume Po;

dovranno essere quantificati in linea di massima i sedimenti dei sistemi di fitodepurazione da prelevare e smaltire periodicamente.

Si dovrà fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, per le opere di sistemazione a verde, ripristino ambientale e rinaturazione previste, adottando le «Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente, servizio VIA, settembre 1997; fare inoltre riferimento, ai fini della progettazione definitiva, al «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» della regione Lombardia ed al «manuale di ingegneria naturalistica» della regione Lazio o della regione Emilia Romagna, o ad altri manuali qualificati; garantire altresì per le aree sistemate, comprese quelle intercluse dagli svincoli, la manutenzione per almeno cinque anni dall'impianto.

Atmosfera:

in considerazione del fatto che nel modello previsionale «CALINE4» vengono utilizzati come valori di fondo relativi ad NO_2, NO ed O_3 rispettivamente 20 μ/m^3, 1,5 μ/m^3 e 60 μ/m^3 ma non viene fornita nessuna fonte da cui tali dati vengono presi, si dovrà, in sede di progettazione definitiva, specificare la fonte ed indicato se si tratta di medie annuali, mensili o giornaliere;

in sede di progettazione definitiva, dovranno essere forniti maggiori informazioni sull'elaborazione dei dati che determinano i fattori di emissione per tipologia di veicolo ed inquinante, in particolar modo per quanto riguarda il PM;

in sede di progettazione definitiva, si dovrà presentare anche un andamento previsionale per l'O_3;

in sede di progettazione definitiva, dovrà essere ricompresa la rappresentazione delle concentrazioni dei composti organici volatili metanici (MCOV) e non metanici (NMCOV);

in sede di progettazione definitiva, dovranno essere presi in considerazione gli impatti cumulativi e a lungo termine (rif. UNI 1074511999) ed in particolare lo stato della qualità dell'aria dovuto alla presenza dei complesso industriale Eridania - Lievitalia - Edison, in comune di Trecasali;

in sede di progettazione definitiva, dovrà essere valutato l'impatto sugli ecosistemi agrari delle ricadute, nella fascia di 100-150 m, considerato il particolare valore dell'area per il comparto agroalimentare;

in sede di progettazione definitiva, andranno adottate barriere e soluzioni idonee, ed in particolare andrà mantenuta la livelletta a quota bassa e mitigata per la maggior parte dei tratto con barriere di tipo duna piantumata in corrispondenza non solo dei recettori sensibili ma anche delle coltivazioni;

si dovrà approfondire le indagini già svolte, e sviluppare i modelli di simulazione necessari a definire le aree di ricaduta dell'inquinamento atmosferico, sia in fase di cantiere che di esercizio, in modo da individuare e caratterizzare i ricettori sensibili e nel contempo definire e localizzare le misure di attenuazione necessarie; valutare altresì i livelli cumulativi delle emissioni nelle vicinanze degli insediamenti produttivi.

Paesaggio:

l'autostazione di Casalasco Viadanese, prevista in adiacenza alla Cascina Fenilone, impatta un contesto completamente agricolo ed interferisce con la viabilità storica; si dovrà quindi valutare la possibilità di una sua collocazione che assicuri maggior qualità nell'interazione con l'esistente;

la prevista area di servizio Mincio, sita in prossimità del Parco del Mincio, fra i caselli di Valeggio e Goito, dovrà essere realizzata

con particolare attenzione al suo inserimento ambientale, corredandola di un progetto del verde sviluppato su ampie fasce all'intorno, ed ai caratteri architettonici degli edifici di servizio, da studiarsi con specifico riferimento al particolare contesto paesaggistico. Dovrà altresì essere prevista una struttura fissa, in posizione ben visibile agli utenti della stazione, a disposizione dell'Ente Parco Mincio quale punto di informazione turistica;

nella progettazione delle opere «a verde» dovrà valutarsi la possibilità di realizzare vaste macchie boscate a margine del tracciato autostradale, evitando ad esempio la collocazione di essenze arboree «a sesto di impianto» rigido e predefinito (a mascheramento di ogni singolo pilone dei viadotti); nelle aree dedicate agli svincoli si dovrà evitare che il progetto produca ambiti residuali non risolti sotto il profilo della qualità dell'intervento;

dovrà evitarsi che le aree di parcheggio e di servizio si configurino come elementi estranei nel contesto; la progettazione definitiva dovrà pertanto farsi carico non soltanto dei «volumi» edificati, ma prioritariarnente dello studio delle aree dedicate a viabilità e parcheggio, prevedendo adeguate piantumazioni;

dovrà essere puntualmente verificata la possibilità di ridurre la quota dei rilevati, soprattutto nei tratti B e C, onde minimizzare «l'effetto barriera»;

dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare, per la protezione acustica, elementi naturali in luogo dei pannelli fonoassorbenti;

tenendo conto che l'opera attraversa due parchi regionali e passa a circa 1 km dai Fontanili di Viarolo (p.S.I.C.), si dovrà analizzare un'area più vasta di quella direttamente interferita ed approfondire le indagini sullo stato di fatto della vegetazione, della fauna e degli ecosistemi, per chiarire maggiormente i possibili impatti, anche indiretti, con queste aree di pregio;

si dovrà rendere analitica la descrizione del paesaggio (ad esempio attraverso la definizione delle unità di paesaggio), per oggettivizzare il reale effetto che l'opera avrà su questo e consentire il miglior inserimento architettonico delle opere ed un più accurato dimensionamento e collocazione delle mitigazioni;

dovranno essere concordate ed approvate in fase di progettazione esecutiva da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Brescia, le previste opere di mitigazione ambientale, in particolare per gli ambiti di maggiore interferenza con vincoli ed elementi di interesse paesaggistico (fiumi, canali ecc.) o in vicinanza di edifici di interesse artistico e storico (Casteldidone, Casatico di Marcarla ecc.);

in fase di progettazione definitiva, sì potrà valutare ogni possibile soluzione tesa a ridurre le interferenze con ambiti di interesse paesistico;

dovranno essere realizzati, come misura compensativa dell'impatto paesaggistico, interventi di conservazione di complessi monumentali di rilevante interesse artistico e storico (si segnala, ad esempio, il complesso di Villa Medici in San Giovanni in Croce, oggi in avanzato stato di abbandono ed in fase di acquisizione da parte del comune di san Giovanni in Croce), siti negli ambiti territoriali attraversati dalla infrastruttura secondo modalità da concordare ed approvare da parte della sopra citata Soprintendenza e dell'ente locale competente.

Acque surperficiali e sotterranee.

Il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere effettuato anche nel periodo post opera, per almeno due anni, con misurazioni quadrimestrali del livello statico.

Per quanto riguarda la rete viaria e la piattaforma stradale si prescrive che sia compiutamente definita la distribuzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dell'intera piattaforma stradale, indicati i trattamenti previsti per le acque di prima pioggia, e individuati i punti di scarico lungo l'intera tratta del territorio della provincia di Parma.

Si prescrive, in ogni caso, di non prevedere scarichi di acque reflue (pertanto anche meteoriche di dilavamento, anche se trattate) nel canale Lorno e nei suoi affluenti, in quanto considerato corso d'acqua da tutelare e di estrema rilevanza ambientale.

Per le aree di servizio o di sosta presenti nel territorio provinciale andranno individuati gli eventuali metodi e tipologie di raccolta, depurazione e scarico delle acque reflue.

Si prescrive che il progetto definitivo presenti la compiuta risoluzione delle interferenze con il tracciato di un Oleodotto militare, della condotta principale in pressione dell'acquedotto ASCAA, dei due metanodotti SNAM, nonché della condotta in pressione della fognatura nera dell'abitato di Trecasali recapitante nell'impianto di fitodepurazione sovracomunale posto in comune di Torrile.

Nel progetto definitivo andranno realizzate le prescrizioni dell'Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO, di seguito sintetizzate:

la diversa localizzazione, per quanto riguarda il fiume Po, della pila ubicata in alveo sul pennello della curva di navigazione n. 30 in destra idraulica, a Torricella di Sissa;

in fase di progetto dovranno essere rispettate le norme del T. U. sulle acque pubbliche riguardanti le opere da eseguirsi in prossimità di arginature classificate in 2ª categoria;

anticipatamente la costruzione della prima pila a campagna del ponte del fiume Po dovranno essere eseguiti, a cura e spese del dichiedente, i seguenti lavori:

innalzamento dell'argine maestro (mantenendo la stessa sagoma), alla qulta dell'intradosso delle travi, per il tratto sottostante le stesse;

l'imbancamento dello stesso tratto d'argine, avendo cura di proseguire entrambi i lavori, a monte ed a valle per un tratto di 10 m cadauno: ciò al fine di realizzare una protezione idraulica e la copertura della linea d'imbibizione (da considerarsi 1/5 partendo da 1 m sotto il ciglio arginale a fiume), ai sensi della direttiva 22 luglio 1998 del Magistrato per il Po «Linee guida per l'esecuzione degli interventi di adeguamento delle arginature di Po sia in corso di esecuzione che di progettazione»;

per il fiume Taro, la sommità arginale in corrispondenza degli attraversamenti, dovrà essere portata alla quota dell'intradosso delle travi e la scarpata a fiume, dovrà essere rivestita con lastre in cemento prefabbricato o con materassi «Reno» e in ogni caso dovranno essere garantite la continuità del transito sulle sommità arginali per l'espletamento della Polizia idraulica e del servizio di piena;

nella progettazione definitiva andranno indicati, per ogni cantiere, le reti fognarie e scolanti delle acque nere, bianche e grigie eventualmente presenti e la destinazione finale degli scarichi; questi ultimi andranno approfonditi attraverso la definizione di una tabella riassuntiva in cui indicare per ciascuno di essi il corpo ricettore, i volumi annuali scaricati, le stime delle portate massime e medie e relativo trattamento;

in sede di progettazione definitiva, dovranno essere attentamente valutate le interferenze con le acque superficiali delle strutture realizzate sul T. Recchio, sul F. Taro, Canale Otto Mulini, Cavo Milanino, Cavo Comune;

dovranno essere salvaguardati gli affluenti (Cavo di Viarolo, Dugara dei Ronchi, Dugara di Mezzo, Canale Lornetto) che recapitano nel Canale Lorno, corso d'acqua di estrema rilevanza ambientale; in particolare in questi ultimi corpi idrici si dovranno escludere gli scarichi di acque reflue (anche se depurate) anche durante la conduzione a lavori terminati;

andrà attentamente definito, nella fase di progettazione definitiva, il manufatto di attraversamento del Recchio;

il rischio di esondazione del Torrente Recchio, nel tratto del suo corso a monte dell'Autostrada del Sole, dovrà essere attentamente valutato ai fini della progettazione del manufatto sotterraneo di attraversamento della Al;

la progettazione esecutiva e costruttiva dovrà comprendere anche la verifica di compatibilità delle portate e dei volumi d'acqua scaricati nei corpi idrici ricettori gestiti dal Consorzio Bonifica Parmense; per il calcolo dei tombini di attraversamento dei vari canali demaniali di bonifica, dovranno essere considerati eventi meteorici con un tempo di ritorno non inferiore ai 100 anni; laddove si renda necessaria la traslazione di qualche tratto di canale consorziale demaniale, le sezioni dei nuovi inalveamenti dovranno risultare di entità non inferiore a quelle dei tratti esistenti a monte e valle, prevedendo adeguate opere di difesa spondale nei punti di ricongiungimento; le nuove opere di attraversamento stradale e comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico di bonifica dovranno essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica concordate con il Consorzio di Bonifica Parmense in sede di progettazione costruttiva;

in sede di progettazione definitiva, si dovranno valutare:

l'interferenza sia in fase esecutiva che in fase definitiva in riferimento al gruppo di fontanili di Viarolo;

gli andamenti dei livelli piezometrici sull'intero percorso, come la realizzazione e l'esercizio della struttura viaria possano incidere sulla qualità degli acquiferi soprattutto nella fascia del tratto A più vulnerabile;

le relative fasce di rispetto e di protezione, gli eventuali pozzi ad uso acquedottistico ubicati nelle zone di pertinenza;

la realizzazione, nell'ambito delle indagini geognostiche finalizzate alla progettazione, in prossimità del sottopasso in progetto sotto l'Autostrada del Sole, due piezometri con rilevatore automatico del livello della falda e di diametro sufficiente a consentire il campionamento delle acque con pompa da 2 pollici;

è, inoltre, necessario che, in sede di progettazione definitiva:

sia correttamente approfondita la sezione di prelievo acque a servizio dei cantieri e della costruzione della struttura, quantificando il prelievo da acquedotto e soprattutto da falde e da acque superficiali, valutando attentamente il bilancio materiale, gli impatti e gli usi; in particolare si chiede la destinazione finale dei pozzi di cantiere anche a seguito della fine dei lavori;

si dovrà privilegiare, in ogni caso, l'allacciamento alla rete idica esistente;

al fine di rispettare quanto specificato nell'art. 21 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, dovrà essere valutata e comunicata la presenza o meno di punti di captazione e/o di derivazione acque al fine dell'utilizzo idropotabile, entro una fascia di 200 metri di raggio dal punto di scarico;

in generale, nel caso di sversamenti di sostanze inquinanti o di eventi critici, si dovrà prevedere un piano d'emergenza in particolare in corrispondenza degli attraversamenti dei vari corsi d'acqua;

in fase di progettazione definitiva dovranno essere approfondite le indagini e gli studi idraulici ed idrogeologici con particolare riferimento alle aree in comune di Mozzecane e Nogarole Rocca;

si dovrà determinare la natura e la permeabilità dei litotipi nonché la struttura dell'acquifero ricevente nei luoghi di smaltimento delle acque reflue, facendo ricorso ad adeguati studi idrogeologici ed indagini geognostiche;

gli studi dovranno fornire i parametri fondamentali per il dimensionamento delle trincee e di ogni altro apparato di dispersione delle acque nel sottosuolo, onde evitare qualsiasi forma di ristagno in superficie e di inquinamento sotterraneo, e parimenti accertare l'interferenza con eventuali falde secondarie e con la falda profonda, della quale dovrà essere definito l'andamento spaziale anche mediante il tracciamento delle isopieze;

si dovrà prevedere la raccolta e l'appropriato trattamento delle acque di dilavamento della piattaforma in corrispondenza dei principali attraversamenti di colatori naturali e delle aree di maggiore sensibilità idrogeologica;

il progetto dovrà approfondire gli schemi delle opere di raccolta e trattamento, proposti nel preliminare, definendo e dimensionando l'intero sistema sia come portate locali smaltibili che come contenimento degli sversamenti accidentali;

determinare i tempi ed i modi degli interventi di emergenza e studiare apparati in grado di garantire l'efficienza del sistema nel tempo;

infine tutte le cunette e i fossi di guardia debbono essere impermeabilizzati; nell'ambito della progettazione definitiva dovrà essere data priorità all'utilizzo di sistemi biotecnici, quali gli ecosistemi filtro.

Suolo e sottosuolo:

in sede di progettazione definitiva, si dovrà definire il dettaglio del recupero delle ampie aree di cave in coltivazione, per le quali sono previsti ripristini di tipo naturalistico, ricreativo e sportivo, in particolare nei comuni di Fontanellato, Fontevivo e Trecasali (ambito di escavazione denominato «Polo G1 Taro Nord»), attraversate dal progetto di autostrada in esame, ed in specifico i sistemi di contenimento delle acque di prima pioggia, analogamente al tratto di attraversamento del Taro e del Po, e, secondo le migliori tecniche disponibili, i criteri di contenimento di sostanze pericolose sversate in caso di incidente; analoga specificazioni progettuali devono essere effettuate per il tratto di Canale Ottomulini;

considerando che nel tratto A della rete viaria si andrà ad interferire con un'area (zona Viarolo - meandro del Taro in destra idrografica) individuata come zona di discarica dismessa, si dovrà provvedere ad un altrettanto specifico piano di caratterizzazione e successiva bonifica del sito ai sensi del decreto ministeriale n. 471/1999;

in sede di progettazione definitiva dovrà essere effettuato un adeguato approfondimento in merito alla gestione dei rifiuti, in particolare per ciò che riguarda gli eventuali depositi temporanei e stoccaggi di materiale di risulta e di demolizione, e la loro destinazione finale;

il monitoraggio dei suoli, oltre a prevedere analisi agronomiche, dovrà prevedere l'analisi dei metalli con riferimento al rame, zinco, cadmio, nichel, in almeno 12 punti equamente distribuiti sulla tratta veronese, con procedure operative analoghe quelle utilizzate dall'A.R.P.A.V. di Verona per il monitoraggio dei suoli, con frequenza annuale;

si dovranno specificare le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenere nel tempo la vegetabilità;

si dovrà condurre, lungo tutto il tracciato, una campagna di individuazione della possibile presenza di terreni inquinati, riconducibili ad operazioni di stoccaggio abusivo di rifiuti.

Rumore e vibrazioni:

in sede di progettazione definitiva dovrà essere recepita la zonizzazione acustica dei comuni, adottata successivamente all'elaborazione del SIA;

per quanto riguarda il rumore si dovrà il valore dei limiti previsti dalle vigenti norme;

si dovranno prioritariamente realizzare barriere per mitigare il rumore anche a protezione di edifici isolati; l'eventuale realizzazione di mitigazioni direttamente sul ricettore (mediante, ad esempio, «finestre silenti») deve essere realizzata solo laddove la sola realizzazione di barriere acustiche non consenta il raggiungimento dei limiti previsti dalle vigenti norme;

nel caso in cui si prevedano mitigazioni, direttamente sugli edifici residenziali, mediante finestre silenti, si dovrà, analogamente a quanto già introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, introdurre tutti gli eventuali ulteriori interventi necessari a garantire il livello notturno massimo, misurato al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto a 1,5 metri dal pavimento;

relativamente alle opere di protezione acustica, si dovranno adottare asfalti fonoassorbenti e si ritiene necessario che, ove possibile, sia data preferenza alla realizzazione di rilevati antirumore eventualmente integrati con barriere vegetali e/o artificiali, rispetto all'installazione di barriere antirumore artificiali (metalliche, in legno, calcestruzzo, argilla espansa, trasparenti, biomuri), prendendo atto dell'impegno di adottare le migliori tecniche disponibili;

le eventuali barriere per mitigare il rumore dovranno essere ricoperte di rivestimenti vegetali;

la realizzazione delle mitigazioni acustiche, sul cantiere e/o sui ricettori e/o lungo il progetto di autostrada in esame, dovranno essere attivate fin dall'installazione dei cantieri e prima dell'inizio dei lavori;

si dovrà effettuare un monitoraggio del rumore da realizzarsi durante la realizzazione dell'opera e ad opera e mitigazioni realizzate durante l'esercizio dell'autostrada e, sulla base dei risultati ottenuti, dovranno essere assunte le necessarie determinazioni conseguenti; i risultati di tali monitoraggi devono essere periodicamente comunicati alla provincia di Parma, ai comuni di Fontevivo, Fontanellato, Parma, Trecasali e Sissa, e ad ARPA Emilia-Romagna - sezione provinciale di Parma;

relativamente ai cantieri si dovrà predisporre per il progetto definitivo la richiesta di autorizzazione espressa ai sensi della legge regionale n. 15/2001, art. 1;

per le tematiche relative alle vibrazioni, in carenza di norma nazionale, si dovranno adottare tecniche e mezzi conformi alle norme UNI 9614-9616;

in fase di progettazione esecutiva del sistema di monitoraggio acustico si dovranno tener presenti i seguenti criteri per la scelta dei punti, da concordare e verificare con i competenti uffici dell'A.R.P.A.V.:

punti di misura rappresentativi dell'ante-operam con l'obiettivo di confrontarli con il corso opera; in questo caso vanno scelti punti in corrispondenza di residenze o siti sensibili (scuole, ospedali, ecc.) vicini alle future aree di cantiere (sia i cantieri fissi che il fronte avanzamento lavori);

punti di misura rappresentativi dell'ante-operam con l'obiettivo di confrontarli con il post-operam; in questo caso i valori saranno confrontati sia con i valori misurati post-operam sia con le previsioni di calcolo già effettuate; è importante che questi punti siano scelti in corrispondenza di ricettori per i quali sono previsti impatti residui;

i punti scelti per il monitoraggio devono fornire una rappresentazione il più possibile completa dei diversi scenari acustici che si possono presentare in funzione del contesto urbanistico e territoriale interessato dalla nuova infrastruttura;

quindi ogni punto deve differire dall'altro per almeno uno dei parametri che condiziona in modo significativo la propagazione del rumore nell'ambiente: tipo di terreno (più o meno riflettente), presenza e assenza di barriera in progetto, propagazione del suono in campo libero o campo diffratto (presenza o assenza di edifici);

dovranno inoltre essere eseguite, per tutti i punti di monitoraggio scelti, misure acustiche ante-operam»;

si dovranno:

approfondire le indagini già effettuate con la redazione di mappe isofoniche della rumorosità e l'esatta individuazione dei ricettori sensibili, sia per quanto riguarda la fase di costruzione che di esercizio;

predisporre inoltre una campagna di rilevamento del clima acustico esistente e verificare le misure di contenimento degli impatti già previste;

recepire le eventuali zonizzazioni acustiche adottate dopo la redazione del S.I.A. Tutto ciò tenendo comunque conto della normativa prevista dalla bozza del decreto del Ministero dell'ambiente sul rumore stradale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2004 e tuttora in attesa di pubblicazione;

laddove il tracciato, per prossimità alle abitazioni o a siti ambientalmente sensibili, determini la necessità di contenere l'impatto acustico mediante barriere fonoassorbenti, si dovranno prevedere barriere acustiche dotate di opportune opere a verde di mascheramento delle strutture al fine di mitigare ulteriormente l'impatto visivo;

in zone di rilevante valenza paesaggistica dovrà essere prevista la realizzazione di barriere con tecniche e materiali che abbiano un elevato effetto mimetico con strutture in legno o con strutture atte ad ospitare essenze arbustive, ovvero dossi alberati e inerbati, etc.;

contenere al minimo possibile gli interventi di mitigazione sui ricettori.

Mitigazione:

si dovrà adeguare il progetto definitivo con opere di mitigazione idonee all'inserimento del manufatto nel paesaggio (es: dune ricoperte da essenze autoctone arboree ed erbacee, schermature mimetizzate), al fine di minimizzare l'impatto sulla pista ciclabile che percorre il comune di Trecasali in un area di fascia fluviale;

si dovrà adeguare il progetto definitivo con opere di mitigazione idonee all'inserimento del manufatto nel paesaggio in relazione ai siti sensibili come l'attraversamento della provinciale a Viarolo, minimizzando, in particolare, l'altezza della livelletta;

si dovrà sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello Studio d'Impatto Ambientale esaminato e sue integrazioni, in coerenza con le presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici;

si dovrà anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura.

Industrie a rischio di incidente rilevante:

con riferimento alla presenza lungo il tracciato dell'industria Marcegaglia, definita «a rischio di incidente rilevante», dovranno essere valutate le ripercussioni e le conseguenze di possibili incidenti sul tratto autostradale adiacente; tali valutazioni dovranno essere estese ad eventuali impianti di discarica o trattamento rifiuti presenti in aree prossime all'intero tracciato.

Agricoltura:

dovranno essere affrontati gli aspetti legati alla progettazione delle misure di minimizzazione e compensazione degli impatti e dei danni causati all'agricoltura e all'ambiente naturale, integrando approcci tradizionalmente separati al fine di valorizzare le interdipendenze e le sinergie tra reti ecologiche, reti idrauliche e proprietà/gestioni fondiarie.

A tal fine il proponente dovrà:

ridefinire, in forma coordinata, tipologie, quantità e costi complessivi (inclusa la manutenzione e la gestione) delle misure di compensazione dei danni alle reti ecologiche, alle reti idrauliche ed alle proprietà fondiarie;

elaborare un progetto di adeguato dettaglio delle suddette misure, con la collaborazione dei Consorzi di bonifica e dei Parchi regionali, per poter «ricucire» reti ecologiche e idrauliche in modo idoneo al ripristino della piena efficienza funzionale;

definire, attraverso specifici capitolati, le modalità di esecuzione, manutenzione e monitoraggio delle misure.

In considerazione della vocazione prevalentemente agricola dei territori attraversati si prescrive che nello sviluppo del progetto definitivo sia valutato attentamente un adeguato utilizzo di tutti i fondi agricoli prevedendo laddove possibile lievi modifiche al tracciato al fine di pregiudicare il meno possibile la conduzione dei fondi e di ridurre i reliquati che risulterebbero non funzionali all'attività agricola. Ove tale risultato non fosse perseguibile si chiede idonea valutazione delle aree da espropriare e dei conseguenti indennizzi nel rispetto della norme vigenti in materia.

Archeologia:

dovranno essere realizzate indagini diagnostiche preliminari volte ad accertare preesistenze archeologiche: ricognizioni di superficie, analisi aerofotografia, prospezioni geofisiche e carotaggi. Alle suddette operazioni dovranno seguire sondaggi archeologici di varia estensione di cui si dovrà concordare, anche sulla base dei risultati delle indagini preliminari, il posizionamento. Sulla base dei risultati delle suddette indagini e dei sondaggi, la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - Padova, si riserverà di richiedere l'apertura di cantieri di scavo in estensione nelle aree che risulteranno di interesse archeologico;

si dovrà garantire assistenza archeologica continua nel corso di tutti i lavori di sbancamento che si eseguiranno lungo il tracciato e nelle eventuali aree di cantiere;

dovrà essere assicurato che tutti gli scavi, anche di lieve entità, verranno eseguiti alla presenza di archeologi e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i beni archeologi dell'Emilia Romagna - Bologna, con particolare riguardo alla salvaguardia del sito romano identificato presso l'area di servizio Po.

Prescrizioni in fase di cantierizzazione:

è necessario che vengano realizzate tutte le indicazioni e le prescrizioni per la mitigazione degli impatti ambientali della fase di cantierizzazione previsti nel S.I.A.;

in particolare per quanto concerne le problematiche di inquinamento da polvere si prescrive:

la definizione del lay out di cantiere in modo da aumentare la distanza delle sorgenti potenziali dai recettori sensibili, con particolare attenzione alle aree residenziali;

la creazione di quinte arboree/arbustive a protezione delle aree abitate, anche anticipando alcune opere di sistemazione finale;

la copertura dei carichi che possono essere dispersi in fase di trasporto;

il lavaggio in apposite vasche d'acqua dei pneumatici in uscita dai cantieri;

la riduzione delle superfici di transito non asfaltate;

la previsione di impianti a pioggia per aree deposito inerti anche per accumuli temporanei;

la programmazione di operazioni di innaffiamento delle piste;

dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto con capacità differenziata, in modo da ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l'impiego di mezzi di grande capacità, al fine di ridurre il numero di veicoli in circolazione nelle zone limitrofe a ciascun cantiere. In uscita dal singolo cantiere dovrà essere prevista una postazione di lavaggio delle ruote e dell'esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali;

i riempimenti dovranno essere effettuati privilegiando il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi e dalle eventuali demolizioni;

cemento, calce, intonaci ed altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento dovranno essere stoccati in sili e movimentati tramite trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d'emissione di 10 mg/Nmc. I filtri dovranno essere dotati di sistemi di controllo dell'efficienza (pressostati con dispositivo d'allarme);

il materiale di pezzatura grossolana, stoccato in cumuli, dovrà essere opportunamente umidificato in caso di vento superiore ai 5 m/s. In zone non protette dovranno essere installati sistemi di rilevazione della direzione e velocità del vento;

eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco, di ridotte dimensioni granulometriche, dovranno essere opportunamente dotate di carter.

dovranno essere minimizzate le interferenze tra cantieri e con la viabilità esistente;

in previsione dell'elevato numero di mezzi e movimenti previsti durante tutta la fase di cantierizzazione, dovranno essere adottati sistemi di carico in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio, mentre durante la fase di riempimento dei serbatoi dei veicoli dovranno essere utilizzati sistemi d'erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione e abbattimento dei vapori, mediante impianto a carboni attivi;

dovranno essere utilizzati gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche, al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera;

al fine di ridurre il disturbo alla riproduzione della fauna selvatica, nelle adiacenze delle aree a parco regionale, in prossimità di riserve e oasi naturali o presso aree individuate dalla mappatura faunistica, si raccomanda di limitare la fase di cantiere ai periodi luglio/settembre e dicembre/febbraio e, comunque, di non effettuare lavori nel periodo marzo/giugno;

per quanto attiene alla necessità di attingere ai corsi d'acqua superficiali per i lavori di cantiere, si prescrive la redazione di uno specifico studio che valuti le disponibilità idriche prelevabili nei diversi mesi dell'anno in funzione del mantenimento della vita acquatica e delle altre esigente di prelievo, con particolare riferimento sia ai periodi di magra che all'uso consistente per fini irrigui in agricoltura, specie nel semestre estivo. I prelievi dovranno comunque essere concordati con i relativi enti parco e/o altri enti competenti;

dovranno essere individuati i punti in cui verranno scaricate le acque meteoriche e reflue provenienti dalle strutture di cantiere;

per tutto il periodo di cantierizzazione dovrà essere mantenuto in funzione, anche se con brevi deviazioni, il percorso ciclo-pedonale Mantova-Peschiera, che corre parallelo al Mincio in sponda sinistra;

dovrà essere stimata di massima l'entità dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, identificando gli impianti di destinazione;

si dovrà mantenere l'emissione delle polveri entro i limiti di legge, adottando tutti i provvedimenti utili al riguardo, anche al fine di evitare processi di regressione della capacità fotosintetica della vegetazione; adottare tutte le misure necessarie per ridurre le vibrazioni e i rumori, particolarmente in prossimità di centri abitati e di ogni tipo di abitazione;

si dovrà utilizzare mezzi d'opera omologati secondo le normative più recenti per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico, ed adottare idonee misure di stabilizzazione delle piste di cantiere;

si dovrà garantire il più possibile l'efficienza della viabilità locale, sin dalla fase di cantiere, tenendo conto della diffusa antropizzazione dell'area e delle attività agricole presenti;

si dovrà mantenere sempre la continuità del reticolo idrografico con particolare riferimento a quello per uso irriguo;

si dovranno prevedere idonee misure per ridurre gli effetti di disturbo sulla fauna e per garantire la presenza di «corridoi ecologici»;

si dovranno studiare le opere idrauliche ancorché provvisori e, interferenti con i corsi d'acqua, in modo da consentire la risalita dell'ittiofauna effettivamente o potenzialmente presente nei corsi d'acqua stessi;

si dovrà analizzare il rumore e le vibrazioni dei cantieri individuando, oltre ai livelli di emissione anche i livelli di immissione che il cantiere stesso produce nei ricettori sensibili siti all'intorno dello stesso, valutando inoltre la presenza di componenti tonali, a bassa frequenza ed impulsive (allegato *A* del decreto ministeriale 16 marzo 1998) qualora i cantieri si configurassero come sorgenti fisse e verificando nei ricettori sensibili più vicini al cantiere il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

per quanto riguarda la fase di cantierizzazione si prescrive che nel progetto definitivo vengano individuati chiaramente i corpi ricettori degli scarichi idrici.

Altre prescrizioni:

al fine di ridurre la quantità dei materiali provenienti da cave di prestito, si dovrà affinare lo studio altimetrico dell'asse, agendo anche sulle tipologie strutturali delle opere d'arte, per abbassare l'altezza dei rilevati alla minima possibile; si dovrà prevedere, inoltre, la possibilità d'uso di tecnologie d'avanguardia di stabilizzazione dei terreni in sito e/o l'utilizzo di materiali di recupero provenienti da idonei rifiuti;

si dovrà estendere le previsioni di traffico all'anno fine della vita economica dell'infrastruttura, approfondendo il tema del traffico locale e della sua distribuzione nello scenario con presenza dell'autostrada regionale Cremona Mantova; si dovrà definire una analisi di sensitività al fine di verificare la reattività dei parametri che misurano la redditività del progetto;

si dovrà inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere;

si dovrà prevedere un impianto di controllo delle condizioni di visibilità, con dispositivi ad alta tecnologia e con attivazione automatica in caso di riduzione della visibilità;

si dovrà predisporre un Progetto di monitoraggio ambientale, secondo le linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA;

si dovrà predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE n. 761/2001);

si dovrà redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del sistema cartografico di riferimento.

A supporto delle stime di traffico riportate nel progetto preliminare, dovranno prodursi, nello sviluppo del progetto definitivo, le seguenti integrazioni:

definizione di un quadro sintetico della domanda attuale e futura potenzialmente interessata dall'infrastruttura;

sviluppo degli scenari di offerta futuri in assenza e presenza del nuovo collegamento autostradale;

esplicitazione delle metodologie seguite per la stima della domanda potenziale e per l'assegnazione della domanda all'offerta, con particolare riferimento alle, variabili modellistiche adottate;

validazione modellistica anche per i nuovi assetti della domanda di lunga percorrenza determinati dalla realizzazione del collegamento Tibre;

valutazione degli effetti dell'intervento sulla rete autostradale attuale e futura con particolare attenzione alle tratte lombarde.

Si prescrive che nello sviluppo del progetto definitivo sia definita la tempistica di realizzazione delle opere connesse alla realizzazione dell'asse principale.

Si dovrà effettuare, durante la fase di redazione del progetto definitivo, ulteriori valutazioni delle denominazioni dei caselli con la finalità di rendere identificabile, ove possibile, l'ambito territoriale sul quale recapita l'infrastruttura.

Si dovrà verificare, durante lo sviluppo del progetto definitivo, laddove sussistano le condizioni tecniche e di fattibilità economica, di prevedere anche stazioni di rifornimento a metano; a tal proposito dovranno essere richiamati i contenuti del «Libro Azzurro della mobilità e dell'ambiente» redatto dalla regione Lombardia e pubblicato nell'aprile 2003. Con questo strumento, tra le altre cose, la Giunta incentiva il rinnovo degli autoveicoli ed automezzi verso combustibili ecologici ed alternativi. In tale quadro, si rileva la necessità di superare l'attuale carenza di un adeguato sistema della rete distributiva del metano in particolare sulla rete autostradale;

In fase di progettazione definitiva il tracciato planoaltimetrico di progetto dovrà essere risolto in modo tale da contenere al minimo i volumi di approvvigionamento dei materiali per la costruzione dei rilevati, compatibilmente alle esigenze idrogeologiche e di deflusso delle acque di sgrondo della piattaforma autostradale;

si prescrive che nel progetto definitivo sia fornita l'esatta descrizione dei «Materiali Stabilizzati» per i rilevati, con riferimento alle sezioni e ai quantitativi, in relazione alle norme vigenti in materia, prevedendo i relativi test di cessione; si prescrive, inoltre, l'esclusione dell'uso ditali materiali nelle zone ad elevata vulnerabilità degli acquiferi, ovvero, in caso di loro utilizzo, individuando soluzioni idonee alla tutela degli stessi;

nella progettazione definitiva si dovrà prevedere che, relativamente ai cantieri 1B, 2B e 3A, nell'area di confezionamento calcestruzzo e lavaggio mezzi operativi sia prevista un'adeguata impermeabilizzazione ed una corretta raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;

nella progettazione definitiva dovrà essere valutato l'utilizzo, come forniture inerti per i rilevati, di materiali alternativi quali calci di defecazione, prodotti e reperibili entro il territorio, la cui funzionalità e adeguatezza è già stata valutata e approfondita da analisi condotte dall'Università degli studi di Parma;

si prescrive, al proponente l'opera in esame, di inserire nel bando di affidamento lavori, l'obbligo, per le ditte cui saranno affidati gli stessi, di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dei cantieri, preventivamente al loro allestimento;

nel progetto definitivo dovranno essere specificate le tipologie di ogni cantiere con riferimento alle attività previste che comportino emissioni in acqua, in aria, rumore e vibrazioni;

dovrà essere adeguatamente affrontato e risolto, in accordo con la provincia e i comuni interessati, il tema delle opere di intersezione tra il nuovo raccordo autostradale e la viabilità locale interferita;

dovranno essere definiti, in accordo con la provincia e i comuni interessati, gli interventi di adeguamento della viabilità locale necessari per sostenere le mutate condizioni del traffico durante l'esecuzione e in seguito all'entrata in esercizio dell'infrastruttura autostradale;

dovranno essere prodotti gli elaborati di dettaglio relativi al previsto casello autostradale «Trecasali Cispadana» e all'«Area di servizio Po»;

il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

PARTE SECONDA - *Raccomandazioni*

Si raccomanda:

per il tratto relativo alla variante Valeggio sul Mincio - Nogarole Rocca, sia per il sedime autostradale che per l'area di servizio «Mincio», di verificare la possibilità di ottimizzare e ridurre le occupazioni di territorio ricadenti in ambito del Parco del Mincio, laddove il P.T.C. della provincia di Mantova rileva la presenza di aree di pregio ambientale;

di adottare ogni accorgimento per ridurre al minimo l'interferenza della rampa con l'opificio della società Synthesis, nella realizzazione della rampa di accesso che i mezzi provenienti da Bologna, sull'autostrada BO-MI, dovranno percorrere per dirigersi verso nord;

di prevedere microgallerie di dimensioni 50×50 cm, anziché 20×30 cm, per consentire la permeabilità faunistica di piccole dimensioni attraverso i rilevati;

per la recinzione autostradale di usare una rete con maglie decrescenti dall'alto verso il basso;

di realizzare, per il migliore inserimento paesaggistico dell'opera, una progettazione integrata paesaggistico-architettonica degli elementi emergenti dell'infrastruttura (rilevati, ponti, viadotti, etc.) tale da poterne permettere un migliore inserimento e mitigarne di conseguenza l'effetto di cesura territoriale; in particolare si raccomanda di prestare particolare cura alla qualità e durabilità dei materiali ed alle forme ed ai colori delle superfici delle opere;

di prevedere per la fase di realizzazione dei ponti, viadotti e altre opere in c.a., in corrispondenza delle litologie caratterizzate da coefficienti di permeabilità più elevati e laddove siano presenti falde superficiali, che le attività di perforazione e di esecuzione delle loro fondazioni non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione;

che il realizzatore dell'infrastruttura acquisisca, per le attività di cantiere, anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la certificazione ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del regolamento CEE n. 761/2001 (EMAS);

di avvalersi, qualora si decida di stipulare convenzioni con centri di ricerca e formazione, di competenze locali per favorire lo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche e la creazione di nuove professionalità del settore nelle stesse aree in cui sorgono le opere;

che il Proponente in sede di progettazione definitiva dia riscontro a quanto formulato dalla regione Lombardia con delibera della giunta regionale n. VII/123 del 13 giugno 2003, giunta regionale n. VII/14839 del 31 ottobre 2003 della regione Emilia-Romagna con delibera della giunta regionale n. 03/001824 del 22 settembre 2003 e della regione Veneto con delibera della giunta regionale n. 3136 del 23 ottobre 2003, per quanto non in contrasto con questo parere.

05A05101

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 aprile 2005.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale, per il secondo periodo di regolazione. (Deliberazione n. 78/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 aprile 2005;

Vista la direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

Vista la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 26/02);

Vista la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni;

Considerato che l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

Considerato che l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio in modo incentivare gli investimenti per il potenziamento delle capacità

tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta;

Considerato che con la deliberazione n. 26/02, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale per il primo periodo di regolazione, compreso tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2006;

Ritenuto necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio del gas naturale per il secondo periodo di regolazione;

Ritenuto necessario individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti previsti per il nuovo periodo di regolazione;

Ritenuto necessario verificare le attuali disponibilità di stoccaggio, anche in relazione alla domanda, e i relativi costi di sviluppo e di potenziamento connessi a nuovi investimenti;

Delibera:

1) di avviare, per il secondo periodo di regolazione, un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e conseguentemente di:

a) convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

b) rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la definizione delle tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il nuovo periodo di regolazione;

c) esaminare le disponibilità attuali delle capacità di stoccaggio e gli investimenti necessari per il loro sviluppo;

d) attribuire al dott. ing. Egidio Fedele Dell'Oste, nella sua posizione di direttore della Direzione tariffe dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) e al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore della Direzione gas dell'Autorità, la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conslusive;

2) di tenere conto, nella formazione di provvedimenti concernenti le tariffe di cui al punto 1, delle esigenze generali di garantire lo sviluppo del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 28 aprile 2005

Il presidente: ORTIS

05A04785

DELIBERAZIONE 29 aprile 2005.

Verifica del codice di trasmissione e di dispacciamento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004. (Deliberazione n. 79/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 aprile 2005;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: la legge n. 481/1995);

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

Visto l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);

Vista la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2005, n. 36/05 (di seguito: deliberazione n. 36/05);

Visto il documento recante «Proposta di aggiornamento del piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico» (nuovo PESSE) trasmesso dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il GRTN) con lettera in data 21 febbraio 2005, prot. AD/2005000023 (prot. Autorità n. 003882 in data 25 febbraio 2005);

Considerato che l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, stabilisce che, entro il 31 ottobre 2005, sono trasferiti alla società Tema S.p.a. (di seguito: Tema S.p.a.) eventualmente anche attraverso conferimento, le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3,

commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/1999, facenti capo al GRTN ad eccezione di quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 prevede che il GRTN predisponga un documento integrato contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999, per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di trasmissione e delle apparecchiature direttamente connesse, per l'interoperabilità delle reti e per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della medesima rete (di seguito: il Codice di rete); e che, il Ministero delle attività produttive e l'Autorità verifichino, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999 e della legge n. 290/2003, la conformità del Codice di rete alle direttive dai medesimi emanate;

Considerato che con deliberazione n. 250/04, l'Autorità ha emanato direttive al GRTN per l'adozione del Codice di rete;

Considerato che con lettera in data 31 gennaio 2005, prot. AD/P2005000011 (prot. Autorità n. 002267, in data 3 febbraio 2005), il GRTN ha trasmesso all'Autorità, per la verifica di competenza, il Codice di rete;

Considerato che ai fini del completamento del processo di verifica di pertinenza dell'Autorità, con nota in data 24 marzo 2005, prot. n. GB/M05/1229/mp, la medesima Autorità ha rappresentato al GRTN la necessità di disporre di tutti i documenti di riferimento allegati al Codice di rete in quanto l'analisi preliminare del predetto codice ha evidenziato l'esistenza di numerosi documenti di riferimento ad esso allegati (di seguito: documenti tecnici di riferimento) che, pur non formando, secondo quanto espressamente indicato dal GRTN, parte integrante del Codice di rete, potrebbero contenere elementi sostanziali ai fini della compiuta definizione del quadro di diritti ed obblighi intestati agli utenti della rete nell'ambito dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;

Considerato che con lettera in data 5 aprile 2005, prot. n. (GRTN/P2005006603 (prot. Autorità n. 007806, in data 6 aprile 2005), il GRTN ha trasmesso all'Autorità i riferimenti necessari al reperimento di parte dei documenti tecnici di riferimento indicando, altresì, come alcuni di essi siano in corso di revisione, ovvero ancora in corso di pubblicazione;

Considerato che con lettera in data 5 aprile 2005, prot. (GRTN/P2005006618 (prot. Autorità n. 007807 in data 6 aprile 2005) il GRTN ha trasmesso all'Autorità il Capitolo 4 del Codice di rete - «Regole per il dispacciamento» - modificato in aderenza alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 36/05 in materia di regole per il dispacciamento di merito economico a valere per l'anno 2005 in sostituzione del precedente Capitolo 4 del Codice direte trasmesso in data 31 gennaio 2005;

Considerato che ai fini del perseguimento del migliore raccordo tra i distinti procedimenti di verifica del Codice di rete, rispettivamente condotti dal Ministero delle attività produttive e dall'Autorità, con nota in data 22 aprile 2005, prot. n. GB/MOS/1668/mp, l'Autorità ha rappresentato al predetto Ministero che, per quanto riguarda le competenze dell'Autorità, l'attività istruttoria condotta dalla medesima è mirata, oltre che a verificare la conformità del Codice di rete alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 250/2004, a far emergere aspetti utili a valutare le prescrizioni del Codice di rete sotto i profili dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (trasmissione e dispacciamento), della tutela dei clienti finali, consumatori ed utenti delle reti, nonché della promozione della concorrenza, in coerenza con il dettato legislativo di cui all'art. 1 della legge n. 481/1995;

Considerato che l'analisi del Codice di rete ha evidenziato:

a) la necessità di apportare alcune correzioni di carattere puntuale indicate nella parte A del documento Osservazioni al Codice di rete allegato al presente provvedimento allegato *A*;

b) alcune criticità di carattere generale indicate nella parte B dell'allegato *A*;

c) l'intestazione di obblighi agli utenti della rete mediante disposizioni contenute nei documenti tecnici di riferimento indicati nella parte C dell'allegato *A*.

Ritenuto che sia opportuno considerare positivamente verificato il Codice di rete a condizione che il GRTN, entro il 24 maggio 2005, modifichi e integri il predetto codice in aderenza alle osservazioni di carattere puntuale riportate nella parte A dell'allegato *A*, trasmettendo il testo risultante all'Autorità;

Ritenuto che sia opportuno stabilire che, entro il 30 novembre 2005, il GRTN, ovvero il soggetto risultante dal processo di unificazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: il soggetto unificato), qualora operativo ai sensi del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, proceda:

i. alla revisione del Codice di rete sulla base delle osservazioni di carattere generale di cui alla parte B dell'allegato *A*, nonché sulla base degli elementi di criticità emersi durante il periodo di prima attuazione del medesimo codice;

ii. all'inclusione nel Codice di rete, come parte integrante e sostanziale, delle porzioni dei documenti tecnici di riferimento, come indicati nella parte C dell'allegato *A* atti al completamento della definizione dei diritti e degli obblighi degli utenti della rete nell'ambito di ciascun servizio erogato dal soggetto unificato;

iii. alla riformulazione dei documenti tecnici di riferimento in modo che i medesimi riportino unicamente la descrizione tecnica delle procedure utilizzate dal soggetto unificato ai fini dello svolgimento delle attività relative ai predetti servizi

Delibera:

1) di considerare positivamente verificato il Codice di rete a condizione che il GRTN, entro il 24 maggio

2005, modifichi e integri il predetto codice in aderenza alle osservazioni di carattere puntuale riportate nella parte A dell'allegato *A*, trasmettendo il testo risultante all'Autorità;

2) di stabilire che, entro il 30 novembre 2005, il GRTN, ovvero il soggetto unificato, qualora operativo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, proceda:

i. alla revisione del Codice di rete sulla base delle osservazioni di carattere generale di cui alla parte B dell'allegato *A*, nonché sulla base degli elementi di criticità emersi durante il periodo di prima attuazione del medesimo codice;

ii. all'inclusione nel Codice di rete, come parte integrante e sostanziale, delle porzioni dei documenti tecnici di riferimento, come indicati nella parte C dell'allegato *A* atti al completamento della definizione dei diritti e degli obblighi degli utenti della rete nell'ambito di ciascun servizio erogato dal soggetto unificato;

iii. alla riformulazione dei documenti tecnici di riferimento in modo che i medesimi riportino unicamente la descrizione tecnica delle procedure utilizzate dal soggetto unificato ai fini dello svolgimento delle attività relative ai predetti servizi;

3) di dare mandato al direttore della direzione energia elettrica dell'Autorità di ricercare forme di collaborazione con il Ministero delle attività produttive al fine di armonizzare i rispettivi procedimenti di verifica dei futuri aggiornamenti del Codice di rete, potendosi avvalere di un gruppo di lavoro congiunto cui partecipano, in rappresentanza dell'Autorità, funzionari designati dal medesimo direttore;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle attività produttive, al GRTN ed a Terna S.p.a.;

5) di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 29 aprile 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

OSSERVAZIONI AL CODICE DI RETE

Le presenti osservazioni sono relative al documento recante «Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete» (di seguito: il Codice di rete) trasmesso all'Autorità dal Gestore della rete con lettera in data 31 gennaio 2005, prot. AD/P2005000011, come integrato, relativamente al Capitolo 4, con lettera in data 5 aprile 2005, prot. GRTN/P2005006618 (prot. Autorità n. 007807 in data 6 aprile 2005).

Le predette osservazioni costituiscono l'esito dell'attività istruttoria condotta dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, mirata, oltre che a verificare la conformità del Codice di rete alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 250/2004, a valutare le prescrizioni del Codice di rete sotto i profili dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (trasmissione e dispacciamento), della tutela dei clienti finali, consumatori ed utenti delle reti, nonché della promozione della concorrenza, in coerenza con il dettato legislativo di cui all'art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

PARTE *A*

OSSERVAZIONI PUNTUALI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE DI RETE

1. *Osservazioni al capitolo 1* (Connessione alla RTN).

i. La sezione A del Capitolo 1 del Codice di rete deve essere riformulata ai fini di una maggiore aderenza alle disposizioni di cui all'art. 8 della deliberazione n. 250/2004. In particolare, la medesima sezione non reca le soluzioni tecnico convenzionali adottate dal Gestore della rete per la connessione degli impianti elettrici alla rete di trasmissione nazionale, come richiesto dal citato art. 8, che sono invece indicate nella sezione B (Regole tecniche di connessione) del medesimo capitolo.

ii. La sezione B del Capitolo 1 reca numerose disposizioni in materia di regolazione della qualità del servizio di trasmissione che non appaiono conformi con le disposizioni di cui al Titolo 8 della deliberazione n. 250/2004, peraltro già recepite, dal Gestore della rete, con le disposizioni di cui al Capitolo 8 del Codice di rete. Pertanto, le sopra richiamate disposizioni devono essere eliminate (si vedano anche le osservazioni di cui al successivo paragrafo 7).

iii. Al paragrafo 1B.2.1, lettera *b)*, punto ii, la denominazione «impianti di generazione sottoposti alla attività di dispacciamento» non trova riscontro nell'attuale quadro normativo.

iv. Al paragrafo 1B4.3 il riferimento alle norme tecniche di enti esterni dovrebbe essere riportata con precisione.

v. Con riferimento alle disposizioni di cui al paragrafo 1B4.1.1, si ravvisa l'opportunità che gli schemi grafici degli inserimenti siano inseriti nel Codice di rete.

vi. Al paragrafo 1B5.2.4 è necessario chiarire come sono individuati i rendimenti e i tassi di guasto tipici di ciascuna tipologia di impianto.

vii. Al paragrafo 1B5.4.2 è necessario chiarire in quale contesto avviene la dichiarazione di non idoneità al funzionamento in condizioni di emergenza.

viii. Si rileva la necessità di razionalizzare e di meglio precisare alcune disposizioni trattate in maniera ripetuta all'interno del capitolo, in particolare per quanto riguarda gli obblighi relativi al mantenimento della connessione al variare della frequenza e della tensione di rete. Si rileva, altresì, l'esigenza di meglio precisare la normativa relativa alle azioni di rifiuto di carico (cfr. precedente lettera *c)*, nonché alle azioni di alleggerimento di carico.

ix. Al paragrafo 1B5.12.1 devono essere previste verifiche periodiche di funzionalità degli apparati di protezione sottoposti ad azioni di coordinamento con i dispositivi di protezione installati sulla rete secondo quanto previsto dal Codice di rete.

2. *Osservazioni al capitolo 2* (Sviluppo della rete).

i. Al punto 2.2 del Capitolo 2, nell'ambito di applicazione dovrebbe essere incluso anche il Gestore della rete.

ii. Gli scenari considerati nelle analisi relative alla pianificazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui al punto 2.3.2.1 dovrebbe tenere conto anche degli esiti dei mercati.

3. *Osservazioni al capitolo 3* (Gestione, esercizio e manutenzione della rete).

i. Con riferimento al paragrafo 3.7.2.3, è opportuno che contestualmente alla elaborazione del piano di indisponibilità degli elementi della rete di trasmissione nazionale, il Gestore della rete valuti e pubblichi gli eventuali effetti sui limiti di transito tra le zone.

ii. Le procedure per l'interoperabilità delle reti elettriche di cui al paragrafo 3.5, dovrebbero costituire parte integrante del Codice di rete secondo quanto stabilito dall'art. 23 della deliberazione n. 250/2004.

iii. È opportuno che il paragrafo 3.7.4.3 rechi anche la specificazione delle modalità tecniche seguite per la verifica di compatibilità dei piani di manutenzione delle unità di produzione con i livelli disponibilità di capacità produttiva con i piani di manutenzione della rete di trasmissione nazionale, nonché con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

iv. Si ravvisa le necessità di armonizzare le disposizioni relative all'individuazione dei soggetti su cui ricade l'obbligo di presentazione della proposta di piani annuale di indisponibilità: il paragrafo 3.7.4 fa riferimento agli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione con potenza maggiore di 10 MVA, mentre il paragrafo 1.1 dell'appendice al capitolo 3 fa riferimento agli utenti del dispacciamento titolari di unità «qualificate al mercato dell'energia».

v. Al paragrafo 3.9, il termine «tasso di indisponibilità non programmata» non risulta essere definito.

4. *Osservazioni al capitolo 5* (Servizio di misura e settlement).

i. La sezione A del capitolo 5 contiene numerose disposizioni relative ai criteri per la localizzazione dei punti di misura con la definizione di numerosi meccanismi di riporto delle misure ai punti di misura da considerare per la regolazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento al fine di tenere conto delle perdite di energia elettrica. Si osserva che con la deliberazione n. 5/2004, l'Autorità ha razionalizzato la disciplina dell'attribuzione delle perdite di rete alle misure effettuate nei punti di immissione, di prelievo e di interconnessione tra reti elettriche. Tale disciplina, con riferimento ai predetti punti, rende superata l'istituzione di meccanismi di riporto quali quelli indicati nella sezione del Codice di rete in esame e, pertanto, i medesimi devono essere eliminati. Restano fermi i meccanismi di riporto interessanti, eventualmente, misure di energia elettrica effettuate in punti non incisi dalle condizioni fissate dall'Autorità, vale a dire punti interni ad impianti elettrici di produzione, di consumo e di reti senza obbligo di connessione di terzi diversi dai punti di immissione, di prelievo o di interconnessione.

ii. L'ambito di applicazione di cui al punto 5A.1 deve includere anche il Gestore della rete.

iii. Il punto 5A.3.2 indica una definizione di «punto di misura» diversa dalla definizione riportata nel glossario. È necessario razionalizzare le due definizioni.

iv. Per il punto 5A.3.3 valgono le stesse considerazioni di cui al precedente punto ii. con riferimento alla definizione di «apparecchiatura di misura».

v. Nella sezione 5A del capitolo 5 del Codice di rete ricorre la definizione di «soggetto responsabile dell'acquisizione» che non è compresa nell'ambito delle definizioni vigenti.

vi. La procedura concordata di cui al paragrafo 5A.1.B.3 deve formare oggetto di deroghe alle disposizioni di cui al Codice di rete. Il Codice di rete deve prevedere, inoltre, che eventuali caratteristiche migliorative debbano poter essere imposte dal Gestore della rete qualora ritenuto necessario dal medesimo gestore.

vii. La definizione di «responsabile dell'apparecchiatura di misura» ricorrente nell'appendice 5A.1.B non è compresa nell'ambito delle definizioni vigenti.

viii. La previsione in calce al paragrafo 5A.1.B.1 deve essere eliminata e le disposizioni del medesimo paragrafo e del documento INSPX3 - Specifica tecnica funzionale e realizzativa delle apparecchiature di misura - devono essere armonizzate.

5. *Osservazioni al capitolo 6* (Statistiche).

Per quanto concerne il capitolo 6 del Codice di rete, si osserva che:

a) tra le fonti normative che legittimano il Gestore della rete a richiedere informazioni, deve essere incluso il riferimento agli articoli 57, 58, 61 e 62 della deliberazione n. 250/2004;

b) al punto 6.4.3, lettera *a)*, punto iii., la locuzione «vettoriata ad altri stabilimenti» necessita di essere chiarita.

6. *Osservazioni al capitolo 7* (Salvaguardia della sicurezza).

i. La previsione di cui al punto 7.4.5 per la quale i soggetti interessati sono tenuti ad osservare o ad attuare le procedure contenute nei documenti di cui all'appendice 3 del capitolo 7 del Codice di rete non è compatibile con l'introduzione alla medesima appendice 3 ove si indica che i citati documenti non formano parte integrante del Codice di rete.

ii. Al punto 7.4.2.1, lettera *g)*, è necessario che sia chiarito il termine «avarie nella norma».

7. *Osservazioni al capitolo 8* (Qualità del servizio di trasmissione) e alle parti del capitolo 1 in materia di qualità.

i. Al paragrafo 1A.3.3: al primo capoverso dopo la lettera *c)*, sopprimere il riferimento al capitolo 8.

ii. Al paragrafo 1A.4.2: aggiungere all'elenco la lettera «*h)* qualità del servizio (disalimentazioni e altri parametri di qualità della tensione)».

iii. Al paragrafi 1Aa.6.1 e 1Aa.8.1: sopprimere «di norma».

iv. Deve essere eliminato il paragrafo 1.Ab.8.2 che prevede un sollevamento di responsabilità dell'esercente nei confronti del cliente che richiede particolari schemi di connessione. (Si rammenta che per le connessioni in derivazioni rigida sulle reti di distribuzione sono stati previsti appositi standard meno severi di quelli per gli altri tipi di connessione, e pertanto il Gestore della rete dovrebbe allinearsi a queste indicazioni).

v. Al paragrafo 1B.3, dopo il secondo capoverso del periodo introduttivo, sopprimere le parole «*a)* non si verifichino indisponibilità di elementi a causa di guasti sulla RTN» e sostituire le parole «*c)* Tutti gli Utenti» con «*c)* Gli Utenti». Alla fine del primo capoverso dopo l'elenco per lettere, sostituire le parole «non essendo disponibili rilevazioni sistematiche e statistiche per sito» con le parole «fino all'approvazione dei nuovi livelli attesi di qualità del servizio da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 33 della deliberazione 30 dicembre 2004 n. 250/2004».

vi. Ai paragrafi 1B3.3, 1B3.4 e 1B3.5 aggiungere in fondo a ciascun paragrafo «I livelli attesi indicati in questo paragrafo sono provvisori fino all'approvazione dei nuovi livelli attesi di qualità del servizio da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 33 della deliberazione 30 dicembre 2004 n. 250/2004».

vii. Al paragrafo 8.1.1 eliminare le parole «regolazione della».

viii. Al paragrafo 8.2.1 deve essere soppresso l'ultimo periodo.

ix. Al paragrafo 8.4.5 le parole «con limitazioni geografiche definite dal Gestore della rete, e comunque non superiori al 5% del numero dei siti di connessione» devono essere sostituite con le parole «alla rete elettrica di proprietà del Gestore della rete ed a partire dal 1° gennaio 2007 a tutta la Rete di trasmissione nazionale.».

x. Al paragrafo 8.5.2 sostituire le parole «conformi alla norma EN 50160 ove applicabile» con le parole «definite nel documento «Criteri di misura delle caratteristiche della tensione della RTN».»

xi. Al paragrafo 8.6.3. sostituire le lettere *b)*, *c)* e *d)* come di seguito indicato:

«*b)* energia non fornita per le disalimentazioni definita dalla seguente formula:

$$\text{Energia non fornita (ENS)} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} (P_{i,j} * T_{i,j})\,(MWh)$$

Dove la sommatoria è estesa a tutte le disalimentazioni accadute nel periodo e/o nell'anno solare e nell'area e, per ciascuna di esse, a tutti gli utenti affetti dalla stessa disalimentazione con:

n numero di disalimentazioni nel periodo di osservazione

m numero di Utenti coinvolti dalla disalimentazione i-esima

$T_{i,i}$ e $P_{i,j}$ sono rispettivamente durata (in ore) della disalimentazione e potenza interrotta (MW) sull'Utente j-esimo coinvolto durante la disalimentazione i-esima; $P_{i,j}$ è il valore medio costante nei primi 15 minuti se la durata interruzione è inferiore o uguale a 15 minuti, mentre è stimata in base al diagramma di potenza previsto e/o storico se la durata è superiore ai 15 minuti.

c) energia non ritirata dalle unità di produzione per interruzione del punto di immissione, definita dalla seguente formula:

$$\text{Energia non ritirata} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} (P_{i,j} * T_{i,j})\,(MWh)$$

Dove la sommatoria è estesa a tutte le interruzioni accadute nel periodo e/o nell'anno solare e nell'area e, per ciascuna di esse, a tutte le Unità di produzione affette dalla stessa interruzione con:

n numero di interruzioni nel periodo di osservazione

m numero di Unità di produzione coinvolte dalla interruzione i-esima

$T_{i,i}$ e $P_{i,j}$ sono rispettivamente durata (in ore) della interruzione e potenza non ritirata (MW) sull'Utente j-esimo coinvolto durante la disalimentazione i-esima; $P_{i,j}$ è il valore medio costante nei primi 15 minuti se la durata interruzione è

inferiore o uguale a 15 minuti, mentre è stimata in base al diagramma di potenza previsto se la durata è superiore ai 15 minuti.

d) tempo medio di disalimentazione di sistema, definito dalla seguente formula.

Tempo medio di disalimentazione di sistema = ENS × 60/Pm (min/periodo)

Dove il rapporto tra l'energia non fornita (ENS) e la potenza media (Pm) è riferito al periodo e/o all'anno solare, alle aree e/o all'intero sistema, e dove:

periodo è il periodo di riferimento in ore sul quale calcolare la Pm;

ENS è l'energia non fornita definita al precedente punto *b)* in MWh;

Pm è la potenza media in MW, ottenuta dal rapporto tra il fabbisogno di energia del sistema e/o dell'area nel periodo di riferimento in MWh ed il numero di ore (h) del periodo di riferimento stesso.».

xii. Al paragrafo 8.7.12 la parola «presentati» è sostituita dalle parole «aggiornati a cura del Gestore della rete e approvati dall'Autorità».

xiii. Aggiungere al glossario la seguente definizione:

«regime degradato: stato di funzionamento del sistema elettrico nazionale in una delle seguenti condizione di esercizio:

allarme:

emergenza;

interruzione;

ripristino.».

8. *Osservazioni al capitolo 10* (Disposizioni generali).

Si ritiene opportuno che il programma di verifiche predisposto con cadenza annuale dal Gestore della rete di cui al punto 10.5.1.1, sia unicamente comunicato all'Autorità e non anche approvato.

PARTE *B*

OSSERVAZIONI GENERALI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE DI RETE

9. *Osservazioni al capitolo 1* (Connessione alla RTN).

A. Nel capitolo 1 del Codice di rete si rileva un ricorso ad una molteplicità di documenti in merito alla disciplina della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'esercizio dell'impianto elettrico connesso alla rete. Si ritiene opportuno che tale insieme di documenti sia raccolto in un unico riferimento identificabile nel contratto per la connessione. Detto contratto deve essere concluso sulla base di un contratto-tipo allegato al Codice di rete che formi parte integrale e sostanziale del medesimo codice. Tale contratto tipo dovrebbe comprendere anche il documento relativo alla realizzazione della connessione di cui al paragrafo 1Aa.12.1 del Codice di rete. A tal riguardo è opportuno che il Codice di rete rechi una procedura univoca per la regolazione delle fasi di realizzazione delle connessioni indicante le responsabilità del Gestore della rete e degli utenti della rete.

B. Per quanto concerne le disposizioni relative alla disponibilità all'attuazione di azioni di rifiuto di carico e di ripristino del servizio elettrico, si osserva che il Codice di rete reca previsioni non in linea con le disposizioni di cui all'art. 10, comma 10.1, lettera *c)*, della deliberazione n. 250/2004. A tal riguardo, il Codice di rete dovrebbe sostanziare con precisione le caratteristiche dei servizi richiesti e recare i criteri per la definizione dei relativi obblighi che, una volta individuati, devono costituire condizione essenziale per la connessione.

C. La richiesta di dati caratteristici degli impianti elettrici che si connettono alla rete (quali, ad esempio, i rendimenti e i tassi di guasto tipici di ciascuna tipologia di impianto di cui al paragrafo 1B5.2.4) dovrebbero costituire parte degli obblighi informativi degli utenti della rete. Si registra la necessità di istituire apposite sezioni relative agli obblighi informativi che insistono sugli utenti della rete ai fini della connessione. Inoltre, gli obblighi informativi relativi ai registri delle unità di produzione e delle unità di consumo ai fini del dispacciamento dovrebbero essere messi in relazione, qualora possibile, agli obblighi informativi relativi al servizio di connessione. Ciò risponde all'esigenza più generale di razionalizzare i flussi informativi tra utenti della rete e il Gestore della rete. A tal proposito, la parte VII della deliberazione n. 250/2004 (in particolare agli articoli 57, 58 e 59) delinea un trattamento unitario degli obblighi informativi per il Gestore della rete e per gli utenti della rete. Benché le diverse disposizioni relative agli obblighi informativi possano essere indicate nel Codice di rete anche a livello di ciascun servizio, si rileva le necessità che tali disposizioni siano tra loro armonizzate.

D. La previsione riguardanti le deroghe alle regole tecniche previste al paragrafo 1B.12 deve essere eliminata. Le deroghe devono essere trattate unitariamente con riferimento all'intero corpo del Codice di rete secondo le disposizioni di cui all'art. 64 la deliberazione n. 250/2004, come recepite nel Capitolo 10 del medesimo Codice di rete.

10. *Osservazioni al capitolo 2* (Sviluppo della rete).

A. Per quanto concerne le disposizioni di cui al capitolo 2 del Codice di rete si ravvisa l'opportunità che il Gestore della rete preveda l'elaborazione di un rapporto annuale che contenga gli elementi che consentano l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 27, comma 27.2, della deliberazione n. 250/2004.

B. Il rinvio delle fasi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale correlate a richieste di connessione di cui al punto 2.3.3.1, lettera *b)*, potrebbe determinare problemi di continuità del servizio tali da limitare l'accesso alla rete dei nuovi impianti. Tale possibilità deve essere contemplata e gli effetti devono entrare a far parte del contratto di connessione. Analogamente, le previsioni di cui al punto 2.5.4.2.1 devono essere tradotte in obblighi per gli utenti della rete nell'ambito del contratto di connessione.

11. *Osservazioni al capitolo 3* (Gestione, esercizio e manutenzione della rete).

Le procedure relative alla programmazione e alla gestione delle indisponibilità necessitano di essere completate. In particolare occorrerebbe disciplinare la programmazione e la gestione delle indisponibilità delle unità di produzione anche nei casi relativi ai cosiddetti arresti di lunga durata prevedendo, peraltro, che il Gestore della rete invii all'Autorità, con cadenza almeno semestrale, l'elenco delle unità di produzione in arresto di lunga durata specificando le motivazioni e la durata prevista dell'arresto.

Più in generale, ai fini della gestione e dell'esercizio della rete di trasmissione nazionale, gli utenti della rete titolari di impianti di produzione di energia elettrica dovrebbero essere tenuti:

a) in qualità di utenti della connessione, a fornire al Gestore della rete le informazioni relative ai predetti impianti ai fini della interoperabilità dei medesimi impianti con la rete elettrica;

b) in qualità di utenti del dispacciamento, a fornire le informazioni necessarie alla gestione, da parte del Gestore della rete, del processo di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, nonché alla regolamentazione della funzione di esecuzione fisica dei contratti di compravendita di energia elettrica mediante la valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali assunti.

12. *Osservazioni al capitolo 4* (Regole per il dispacciamento).

In seguito alla revisione effettuata dal GRTN in aderenza alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 36/2005, non si rilevano particolari elementi di criticità.

13. *Osservazioni al capitolo 5* (Servizio di misura e settlement).

A. L'oggetto del capitolo 5 del Codice di rete non risulta coerente con l'organizzazione dei servizi erogati dal Gestore della rete. È opportuno che il servizio di misura dell'energia elettrica e il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento trovino una collocazione autonoma nell'ambito del codice di rete. Lo stesso vale per le disposizioni relative alla regolazione economica dei servizi di trasmissione e di dispacciamento che dovrebbero essere trattati separatamente dai servizi di misura e di aggregazione delle misure. In particolare, per quanto riguarda la sezione B del capitolo 5 la definizione dei punti di dispacciamento attiene al servizio di dispacciamento e non al servizio di aggregazione delle misure misure ed è opportuno che l'appendice 5B.1.A - Dettagli per la determinazione della partite economiche per il servizio di dispacciamento - formi parte integrante del capitolo 4 del codice di rete.

B. L'art. 51, comma 5 1.3, lettera *h)*, della deliberazione n. 250/2004 stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica devono essere compa-

tibili con la possibilità di conferire a soggetti diversi dai gestori delle reti le responsabilità delle attività relative al servizio di misura dell'energia elettrica. A tal fine, il capitolo 5 del Codice di rete dovrebbe essere organizzato secondo le seguenti due parti: (1) definizione di carattere generale dei diversi obblighi in relazione alle diverse attività di cui si compone il servizio di misura [(1)], (2) identificazione dei soggetti responsabili effettuata sulla base della normativa vigente. Tale osservazione trova applicabilità anche con riferimento alle attività svolte dalle imprese distributrici nell'ambito del servizio di aggregazione delle misure. Infatti, il coinvolgimento delle imprese distributrici in tale servizio è stabilito dall'art. 43, comma 43.2, della deliberazione n. 168/2003 per il solo periodo regolatorio 2004-2007. A partire dall'anno 2008, i medesimi ruoli potrebbero essere ricoperti da soggetti diversi dalle imprese distributrici.

C. Le deroghe all'applicazione delle disposizioni relative al servizio di misura costituiscono deroghe all'applicazione del Codice di rete e, pertanto, necessitano di essere trattate in maniera unitaria secondo le disposizioni di cui all'art. 64 della deliberazione n. 250/2004, come recepite nel capitolo 10 del Codice di rete.

D. Risulta necessario chiarire l'articolazione tra punto di scambio e punto di misura. In particolare, il punto di scambio equivale al punto ove si verifica la separazione tra rete con obbligo di connessione di terzi e impianti elettrici di produzione e di consumo (vale a dire, rispettivamente, punti di immissione e punti di prelievo), ovvero equivale al punto di interconnessione tra reti. il punto di misura è un punto delle reti o degli impianti elettrici ad esse connessi in cui è installata una apparecchiatura di misura. Il Codice di rete stabilisce che in ciascun punto di scambio debba essere installata una apparecchiatura di misura. Di conseguenza, ciascun punto di scambio deve divenire anche un punto dì misura. Tuttavia, è possibile che le apparecchiature di misura siano installate in punti di misura differenti dai punti di scambio. In tal caso, valgono le medesime considerazioni di cui al precedente punto i. del precedente paragrafo 4.

E. È opportuno che la sezione *C* del capitolo 5 rechi gli obblighi degli utenti della rete nei confronti del Gestore della rete al fine della compilazione dei bilanci energetici del sistema elettrico nazionale. Tali obblighi informativi potrebbero essere incorporati e trattati unitariamente al livello del capitolo 9 del Codice di rete.

F. Data la molteplicità di imprese distributrici incise dagli obblighi definiti dal Gestore della rete, è opportuno che le convezioni tra il Gestore della rete e le imprese distributrici, nell'ambito del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento, siano concluse sulla base di una convenzione tipo previamente pubblicata e costituente parte integrante del Codice di rete.

14. *Osservazioni al capitolo 8* (Qualità del servizio di trasmissione).

A. Si raccomanda al Gestore della rete di rivedere la formulazione del Codice di rete per unificare nel capitolo 8 le disposizioni in materia di qualità del servizio, sopprimendo la parte introduttiva del paragrafo 1B.3 e rendendo coerenti le disposizioni in materia di qualità del servizio e di potenza di corto circuito attualmente contenute in tale paragrafo e nei suoi sottoparagrafi con quelle contenute nel capitolo 8.

B. Dovrebbe essere previsto un programma di bonifica delle protezioni delle stazioni elettriche costruite prima del 1990 che, a quanto risulta dal paragrafo 1B.3.8.1, sarebbero «in generale non conformi».

15. *Osservazioni al capitolo 9* (Raccolta e gestione delle informazioni).

Per quanto riguarda il capitolo 9, la verifica dell'Autorità è stata limitata alla sola sezione *A*. Detta sezione costituisce un quadro di riferimento generale relativamente agli obblighi informativi degli utenti della rete. È opportuno che i diversi obblighi informativi, unitamente alle modalità e alle tempistiche specifiche di messa a disposizione delle informazioni, siano trattati in maniera sistematica, al limite anche a livello di ciascun capitolo del Codice di rete.

16. *Osservazioni al capitolo 10* (Disposizioni generali).

Si rileva che la procedura di contestazione di cui al punto 10.5.2 potrebbe essere formulata incrementando il principio di reciprocità fra le parti a tutela degli utenti della rete.

[(1)] Ivi inclusi i criteri per la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica in caso di malfunzionamento del misuratore e del sistema di acquisizione dati richiamati dal testo integrato.PARTE *C*

OSSERVAZIONI IN MERITO AI DOCUMENTI ALLEGATI AL CODICE DI RETE

17. *Documenti tecnici di riferimento.*

L'analisi dei documenti tecnici di riferimento allegati al Codice di rete ha evidenziato l'opportunità che alcune delle disposizioni in essi contenute entrino a far parte integrante del Codice di rete in quanto contribuiscono al completamento del quadro relativo agli obblighi intestati agli utenti della rete. Si ritiene, pertanto, opportuno che il Gestore della rete proceda all'integrazione del Codice di rete mediante l'inserimento nel medesimo codice degli elementi che contribuiscono alla definizione degli obblighi degli utenti della rete e del Gestore della rete, in riferimento almeno a quanto indicato nei seguenti documenti.

Capitolo del Codice di rete	Documenti tecnici di riferimento allegati al Codice di rete suscettibili di essere inclusi come parte integrante del codice
Capitolo 1	2. Guida agli schemi di connessione
	3. Requisiti e caratteristiche di riferimento delle stazioni elettriche della RTN
	4. Criteri generali di protezione delle reti a tensione uguale o superiore a 120 kV
	6. Criteri di telecontrollo e acquisizione dati
	8. Specifica funzionale per sistemi di monitoraggio per le reti a tensione uguale o superiore a 120 kV
	10. Piano di difesa del sistema elettrico
	11. Piano di riaccensione del sistema elettrico nazionale
	12. Criteri generali di taratura delle protezioni della rete a tensione uguale o superiore a 120 kV
	13. Criteri di taratura dei relé di frequenza del sistema elettrico
	14. Criteri di connessione al sistema di controllo del GRTN
	15. Partecipazione alla regolazione di tensione
	16. Partecipazione alla regolazione di frequenza/potenza
	17. Sistema automatico per la regolazione della tensione (SART) per centrali elettriche di produzione
Capitolo 4	[CO.1] Contratto tipo di dispacciamento
Capitolo 5	1. Specifiche funzionali generali
	2. Specifiche funzionali del sistema di acquisizione principale
	3. Specifiche funzionali e realizzative delle apparecchiature di misura di energia elettrica
	5. Specifiche di prova delle apparecchiature di misura di energia elettrica
	6. Specifica tecnica per i sistemi di acquisizione secondari

Capitolo del Codice di rete	Documenti tecnici di riferimento allegati al Codice di rete suscettibili di essere inclusi come parte integrante del codice
Capitolo 7	1. Aggiornamento del piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (nuovo PESSE)
	2. Piano di riaccensione del sistema elettrico nazionale - Volume generale
	3. Verifica della conformità delle unità di generazione alle prescrizioni tecniche del GRTN
	4. Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al banco manovra interrompibili
	8. Caratteristiche tecniche e funzionali degli apparati equilibratori di carico
	12. Prescrizioni per la verifica delle prestazioni delle unità di produzione per la riaccensione del sistema elettrico
Capitolo 8	1. Criteri di misura delle caratteristiche di tensione della RTN
	2. Determinazione dei valori massimo e minimo di potenza di corto circuito convenzionali

È necessario, inoltre, che il Gestore della rete proceda secondo quanto sopra indicato relativamente ai documenti tecnici di riferimento ancora in fase di revisione, ovvero in corso di pubblicazione, come indicato nella lettera del Gestore della rete in data 5 aprile 2005, prot. n. GRTN/P2005006603 (prot. Autorità n. 007806 in data 6 aprile 2005). In particolare, è necessario che, con riferimento al documento indicato nella tabella precedente relativo al capitolo 8 del Codice di rete, siano previste anche le modalità operative per la verifica del rispetto della condizione del 95% del tempo (90% fino a tutto il 2006) per il valore minimo convenzionale di potenza di corto circuito. Tale verifica dovrà essere effettuata con riferimento alla descrizione della rete a consuntivo (per le 24 ore del giorno precedente), tenendo conto delle indisponibilità effettive degli elementi di rete per manutenzione, guasto o altro. A tal riguardo, il GRTN potrebbe stabilire una soglia temporale minima (es. 90') sotto la quale indisponibilità di brevissima entità non sono considerate ai fini della verifica rispetto della condizione del 90-95% del tempo per il valore minimo convenzionale di potenza di corto circuito.

05A04786

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 maggio 2005.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per i *referendum* popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante: «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005. (Deliberazione n. 36/05/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 maggio 2005;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 6, comma 1;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Rilevato che con decreti del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 12 aprile 2005, sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2005 i quattro *referendum* popolari per l'abrogazione delle disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;

Tenute presenti le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio pubblico relative alle campagne per i quattro *referendum* popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005», approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con provvedimento del 26 aprile 2005, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2005;

Udita la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2005 in materia di procreazione medicalmente assistita, e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sino a tutta la seconda giornata di votazione.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:

a) il comitato promotore di ciascun quesito referendario;

b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti, che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo tra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. Gli organismi di cui al presente comma devono essere costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione dei *referendum* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1, lettera *b)*, rendono nota all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro ciascun quesito referendario. L'Autorità comunica, anche a mezzo telefax, l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

3. Per ciascun quesito in relazione al quale intendono intervenire, i soggetti politici di cui al comma 1, lettera *b)* indicano se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 3.
Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne referendarie, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica sui temi dei *referendum* popolari, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari.

2. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di più di un rappresentante per ciascuna indicazione di voto, tra i sostenitori dell'indicazione di voto favorevole deve essere incluso un rappresentante del Comitato promotore; qualora il medesimo quesito referendario sia stato proposto da più Comitati promotori deve essere incluso un rappresentante di ciascuno di essi, ove ciò non sia possibile applicando un criterio di rotazione.

3. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi delle consultazioni referendarie di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura delle campagne referendarie, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie ai quesiti referendari.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti politici interessati; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria ai quesiti referendari e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 14,00-15,59; terza fascia 22,00-23,59; quarta fascia 9,00-10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere *e)* ed *f)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/RN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/RN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)* nonché i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo art. 2, comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per i *referendum* popolari abrogativi, i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/RN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.

Art. 8.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) quando vengano trattate questioni relative ai temi oggetto dei *referendum*, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro i quesiti referendari, vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;

b) fatto salvo il criterio precedente, e tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, che hanno per oggetto le tematiche referendarie, va curata una adeguata informazione sugli aspetti tecnico-scientifici. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi oggetto dei *referendum*, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso delle campagne referendarie, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici di cui all'art. 2, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai *referendum*. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 9.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo fra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura delle campagne referendarie devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all'art. 2 favorevoli o contrari ai quesiti referendari, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. Nei programmi di comunicazione politica sui temi delle consultazioni referendarie di cui all'art. 1, comma 1 del presente provvedimento non è consentito alcun riferimento ad altre competizioni elettorali eventualmente in corso.

Art. 10.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura delle campagne referendarie, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti politici; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 7,00-8,59; quinta fascia 15,00-17,59; sesta fascia 9,00-11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio referendario gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/RN resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno tre giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/RN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, nonché i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo art. 2, comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per i *referendum* popolari abrogativi e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/RN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 30 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'8 aprile 2005 - serie generale - n. 81, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, - concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2005 − ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettino di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le campagne elettorali o referendarie.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.

Art. 14.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura delle campagne referendarie, le emittenti radiofoniche

e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali, dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo referendario.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio dal seguente contenuto: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità; a tal fine, quando vengano trattate questioni relative ai temi oggetto dei *referendum*, deve essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai *referendum*. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche

in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo che si applicano, altresì, alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici

1. Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi ai *referendum* sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici referendari. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la consultazione referendaria. Ove detto comunicato non sia stato pubblicato precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento, lo stesso va reso pubblico nel periodo stabilito dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo. Nel caso in cui il comunicato sia stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, la diffusione dei messaggi può avvenire dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Art. 21.

Pubblicazione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici referendari di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono fornire una corretta rappresentazione dei quesiti referendari ed essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata. Devono, altresì, recare la dicitura «messaggio referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi ai *referendum* su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati ai *referendum* di cui all'art. 2, comma 1.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati ai *referendum* sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati ai *referendum*.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito dei *referendum* e sugli orientamenti politici e di voto dei votanti, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono, nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

7. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questi non sia stato ancora costituito, dal competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.

8. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore suc-

cessive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

10. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

11. Il locale Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, con il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

13. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 26.

Norme finali

1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne referendarie con altre consultazioni elettorali provinciali e comunali o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

2. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alle campagne per le consultazioni referendarie di cui alla presente delibera.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Napoli, 16 maggio 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A05144

DELIBERAZIONE 16 maggio 2005.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per il *referendum* regionale, parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante: «Modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6», indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005. (Deliberazione n. 37/05/CPS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 maggio 2005;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», ed, in particolare, l'art. 6, comma 1;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo Statuto speciale per la regione Sardegna, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, recante «Norme sul *referendum* popolare», e successive integrazioni e modificazioni;

Vista le legge della regione Sardegna n. 8 del 19 giugno 2001, recante «Modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6»;

Rilevato che, con decreto del Presidente della regione Sardegna n. 8 del 31 gennaio 2005, in materia di *referendum* abrogativo, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Sardegna n. 4 del 7 febbraio 2005, è stato indetto per il giorno di domenica 12 giugno 2005 il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della citata legge n. 8 del 19 giugno 2001;

Tenute presenti le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche dell'art. 6, comma 19 della legge regionale 2 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria

2001)», previsto per il 12 giugno 2005 nella regione Sardegna, approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con provvedimento del 26 aprile 2005, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2005;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla consultazione referendaria regionale del 12 giugno 2005 in materia di abrogazione parziale della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, e si applicano esclusivamente sul territorio della regione Sardegna nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sino a tutta la giornata di votazione.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:

a) il comitato promotore del quesito referendario;

b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo o in uno dei rami del Parlamento nazionale;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti, che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo tra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. Questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del referendum nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

2. Entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota al competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la propria posizione favorevole o contraria al quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 3.
Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche private locali che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Sardegna intendono trasmettere nel periodo fra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura della campagna referendaria devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all'art. 2 favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. Nei programmi di comunicazione politica sul tema della consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1 del presente provvedimento non è consentito alcun riferimento ad altre competizioni elettorali eventualmente in corso.

Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche

e televisive locali private che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Sardegna possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui al precedente comma osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti politici; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio referendario gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/RR resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno tre giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/RR resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente Comitato regionale il servizio radiotelevisivo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per il referendum popolare abrogativo e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/RR resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 6.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 30 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 aprile 2005 - serie generale - n. 81 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2005, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettino di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le campagne elettorali o referendarie.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un

criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali private che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Sardegna possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data della votazione, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali, dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo referendario.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio dal seguente contenuto: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 9.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo I esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 10.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali private che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Sardegna devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità; a tal fine, quando vengano trattate questioni relative ai temi oggetto del referendum, deve essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge

6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario.

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 11.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui al Capo I del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 12.
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi del presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 13.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici

1. Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi al referendum sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici referendari. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la consultazione referendaria. Ove detto comunicato non sia stato pubblicato precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento, lo stesso va reso pubblico nel periodo stabilito dal comma 1. In caso di mancato

rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo. Nel caso in cui il comunicato sia stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, la diffusione dei messaggi può avvenire dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Art. 14.

Pubblicazione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici referendari di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata. Devono, altresì, recare la dicitura «messaggio referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 15.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati al referendum di cui all'art. 2, comma 1.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati al referendum sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati al referendum.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 16.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito del referendum e sugli orientamenti politici e di voto dei votanti, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17.

Compiti del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo

1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 5, 6 e 7, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 18.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, al Gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

7. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.

8. Il Gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

10. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

11. Il locale Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

13. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 19.

Norme finali

1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna referendaria con altre consultazioni elettorali provinciali e comunali o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

2. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per la consultazione referendaria di cui alla presente delibera.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Napoli, 16 maggio 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A05145

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 maggio 2005.

Approvazione delle modifiche al regolamento del mercato delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati, organizzato e gestito dalla MTS Spa.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 63, 66 e 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 30 giugno 1998, n. 468137, con il quale la MTS Spa è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di stato italiani ed esteri;

Vista la delibera Consob 30 giugno 1998, n. 11517, con la quale la MTS Spa è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 13 maggio 1999, n. 219, recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;

Vista la lettera della MTS Spa del 25 gennaio 2005, con la quale sono state comunicate le modifiche al Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati, approvate dall'assemblea della MTS Spa in data 21 gennaio 2005;

Vista la lettera della MTS Spa dell'8 marzo 2005, con la quale la MTS Spa ha trasmesso una versione aggiornata del Regolamento del mercato delle obbligazioni non governative;

Visto il parere comunicato dalla Banca d'Italia con lettera n. 387132 del 20 aprile 2005;

Delibera:

Sono approvate le modifiche al Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati organizzato e gestito dalla MTS Spa, deliberate nell'assemblea del 21 gennaio 2005, come trasmesse con lettera dell'8 marzo 2005.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 9 maggio 2005

Il presidente: CARDIA

05A04931

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 22 aprile 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3325 del 7 novembre 2003 - Attuazione dell'ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003, dell'ordinanza n. A/6 del 14 giugno 2004 e dell'ordinanza A/16 del 14 gennaio 2005, in relazione al finanziamento dell'intervento di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, depositati a seguito dell'alluvione in aree private del comune di Carrara. (Ordinanza n. A/24).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Con-

siglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza PCM 3325/03 assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenza, la somma di euro 10.000.000,00;

Considerato che con l'art. 7 dell'ordinanza commissariale A/1 del 18 dicembre 2003 è stata accantonata la somma di euro 3.000.000,00 per l'intervento di recupero e/o smaltimento delle terre provenienti dall'alluvione del settembre 2003;

Preso atto che con l'art. 1 dell'ordinanza commissariale A/6 del 14 giugno 2004 si da attuazione alle procedure necessarie per la realizzazione dell'intervento di smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti dall'alluvione del settembre 2003;

Considerato che all'art. 2 dell'ordinanza suddetta si approvava il disciplinare tecnico, allegato A, per la predisposizione della progettazione e dell'intervento di smaltimento e/o recupero, al quale l'ente attuatore deve far riferimento per la tempistica, per la predisposizione di specifiche tecniche, del capitolato d'oneri e contenente indicazioni per l'esecuzione dell'intervento stesso;

Preso atto che con l'art. 3 della richiamata ordinanza commissariale è stata stanziata la somma di euro 3.000.000,00 per la progettazione e realizzazione dell'intervento di smaltimento e/o recupero, accantonata in base alla precedente ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003;

Considerato che all'art. 4 della succitata ordinanza commissariale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza PCM 3325/2003, si individua il comune di Carrara quale soggetto attuatore dell'intervento in argomento;

Considerato che per le attività previste all'art. 3 dell'ordinanza suddetta, l'ente attuatore in alternativa all'affidamento di incarico a professionisti esterni s'è avvalso di personale dell'amministrazione comunale;

Preso atto che l'utilizzazione del personale interno all'amministrazione, dovuto al servizio straordinario ed agli adempimenti connessi inerenti l'intervento, ha determinato un impegno del personale comunale stesso che esula dalle normali attività d'ufficio;

Considerato che l'ente attuatore ha approvato con Del. G. C. n. 58 del 24 febbraio 2005 il piano per l'incentivazione di prestazioni del personale interno;

Considerato che per le attività suddette del personale interno il comune di Carrara ha richiesto il rimborso di una somma pari a euro 30.500,00 e che tale importo è ricompreso nel quadro economico assestato approvato con Del. G. C. n. 58 del 24 febbraio 2005;

Ritenuto di procedere al riconoscimento della somma suddetta quale rimborso al comune;

Ritenuto il nuovo quadro economico assestato, approvato dal comune di Carrara con Del. G. C. n. 58 del 24 febbraio 2005 e pari a euro 2.092.950,00 congruente quale importo totale a cui far riferimento per i pagamenti di cui all'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. A/16 del 14 gennaio 2005;

Richiamata la suddetta ordinanza commissariale n. 16/A del 14 gennaio 2005 con la quale si stabiliva la documentazione che il comune di Carrara deve presentare al commissario per l'erogazione dei fondi a disposizione per l'intervento di smaltimento e/o recupero delle terre provenienti dall'alluvione del settembre 2003;

Vista la documentazione inviata dal comune di Carrara e pervenuta nelle date 29 marzo 2005, prot. 345891/13-01, 14 aprile 2005, prot. 42207/13 e 18 aprile 2005, prot. 43276/13-03, al Settore rifiuti e bonifiche della regione Toscana, unitamente alla richiesta di erogazione del secondo acconto del 40% dell'importo totale di cui al quadro economico assestato sopra richiamato, da parte del responsabile del procedimento comunale, così come stabilito al punto 5, lettera *B)*, dell'ordinanza n. A/16 del 14 gennaio 2005;

Preso atto della proroga di trenta giorni concessa dal comune all'A.T.M. per la conclusione dell'intervento, a causa di sospensione dei lavori dovuta a maltempo, rottura e sostituzione di macchinari, pulizia dei macchinari stessi più lunga ed onerosa di quanto previsto;

Verificato da parte della struttura regionale competente che la suddetta documentazione risulta completa e regolare ai fini della liquidazione del secondo acconto del 40%, in quanto è regolarmente attestato dall'amm.ne comunale il superamento del 50% dell'importo di gara, così come previsto all'art. 5, comma *B)*, dell'ordinanza n. A/16 del 14 gennaio 2005;

Ritenuto quindi di dare attuazione a quanto previsto dal punto 7 dell'ordinativo della citata ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, utilizzando i 3.000.000,00 di euro accantonati;

Sentiti gli enti locali interessati;

Viste le deroghe previste dall'art. 5 dell'ordinanza PCM 3325/2003;

Ordina:

1. Di liquidare al comune di Carrara l'importo complessivo di euro 837.180,00 pari al 40% quale secondo acconto del totale complessivo del quadro economico assestato approvato dal comune;

2. Di imputare la predetta liquidazione per un importo complessivo di euro 837.180,00 a favore del comune di

Carrara, sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza PCM 3325/2003;

3. Di prevedere che il comune di Carrara invii all'ufficio regionale competente, una volta effettuati i pagamenti di cui al punto 1, gli atti di impegno, mandato di pagamento e relativa quietanza.

4. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto, sul Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 aprile 2005

Il commissario delegato: FRANCI

05A04850

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 maggio 2005

Dollaro USA	1,2616
Yen giapponese	135,63
Lira cipriota	0,5773
Corona ceca	30,155
Corona danese	7,4424
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68690
Fiorino ungherese	252,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,2237
Corona svedese	9,2240
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	39,150
Franco svizzero	1,5445
Corona islandese	84,25
Corona norvegese	8,1136
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3100
Leu romeno	36156
Rublo russo	35,3370
Nuova lira turca	1,7469
Dollaro australiano	1,6698
Dollaro canadese	1,6016
Yuan cinese	10,4416
Dollaro di Hong Kong	9,8394
Rupia indonesiana	11953,66
Won sudcoreano	1273,21
Ringgit maltese	4,7940
Dollaro neozelandese	1,7857
Peso filippino	68,776
Dollaro di Singapore	2,0947
Baht tailandese	50,312
Rand sudafricano	8,0468

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A05204

MINISTERO DELLA SALUTE

Manuali di corretta prassi igienica, previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'elenco dei Manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) aggiornamento ed integrazione del Manuale di corretta prassi igienica per l'applicazione della normativa in materia di autocontrollo e rintracciabilità in attività di salumerie, gastronomie, pescherie, rivendite alimentari ed ortofrutta.

«FIDA», piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma - fax 06/5803159;

2) revisione del Manuale di corretta prassi igienica sulle acque minerali naturali confezionate.

«Mineracqua», via delle Tre Madonne, 12 - 00197 Roma - fax 06/8079946.

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il «Manuale di corretta prassi igienica per gli integratori alimentari e i prodotti salutistici», redatto dalla Federsalus - P.le Don Luigi Sturzo, 9 - 00144 Roma - Fax 06/54283278, è stato valutato, su parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità, conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Il suddetto Manuale è stato trasmesso alla Commissione europea.

05A04905-05A04906

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Maximec Pasta».

Decreto n. 35 del 9 maggio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: MAXIMEC PASTA (ivermectina).

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0173/001/E001 del 24 novembre 2004.

Titolare A.I.C.: Cross Vetpharm Group Ltd. - Broomhill Road - Tallaght, Dublino 24 (Irlanda).

Produttore: società Bimeda MTC Limited sito in Cambridge Ontario (Canada).

Operazioni di rilascio lotti presso l'officina Cross Vetpharm Group Ltd. sita in Dublino 24 (Irlanda).

Confezioni e numeri di A.I.C.: siringa da 6,42 g - A.I.C. n. 103738011.

Composizione:

principio attivo: ivermectina 18,7 mg/g;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: equini.

Indicazioni terapeutiche: Maximec Pasta è indicato nel trattamento di infestazioni da nematodi o artropodi degli equini.

Validità: 18 mesi.

Tempo di attesa: carne e frattaglie: 34 giorni.

Non utilizzare in cavalle che producono latte destinato al consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

05A04986

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Folltropin».

Decreto n. 36 del 9 maggio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: FOLLTROPIN, ormone follicolo stimolante iniettabile.

Titolare A.I.C.: ditta Bioniche Animal Health Europe Ltd., con sede in Irlanda - Clonee, County Meath.

Produttore: la produzione viene effettuata come di seguito indicato:

rilascio dei lotti e fabbricazione del diluente presso l'officina Bioniche Teo sita in Irlanda, Invern, Co. Galway;

assemblaggio confezione finale del prodotto presso l'officina Bioniche Life Scienses Inc. sita in Canada, 231 Dundas Street East, Belleville, Ontario, K8N 1 E2;

flaconcino liofilizzato presso l'officina Draxis Pharma Inc., Canada - 16751 Route Transcanadienne, Kirkland QC, H9H, hjh.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: fiala da 20 ml di FSH + 20 ml di diluente - A.I.C. n. 103739013.

Composizione:

polvere:

principio attivo: ormone follicolo-stimolante (FSH) equivalente a 700 u.i./follicolo;

solvente:

20 ml contengono eccipienti e conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (femmine mature per la riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: induzione della superovulazione in giovenche o vacche mature per la riproduzione.

Validità: flaconcini di polvere e diluente: 2 anni, una volta ricostituito utilizzare entro 4 giorni.

Tempi di sospensione:

latte: zero giorni;

carne: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Regime di dispensazione: 0.

Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

05A04987

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35841 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Europeyarn GmbH S.r.l., con sede in Rovetta (Bergamo), unità di Roveta (Bergamo), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 35842 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della Sandoz Industrial Products S.p.a., con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 35843 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 - mense della Onama c/o Fiat Kobelco S.p.a., con sede in Milano, unità di San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 35844 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Noicom S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, Genova, Rozzano (Milano), Roma, per il periodo dal 19 aprile 2004 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 35845 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Melania Sud S.p.a., con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), unità di Offida (Ascoli Piceno), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 35846 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Saturno Industriale S.p.a., con sede in Rosta (Torino), unità di Buriasco (Torino), per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 5 dicembre 2005.

Con decreto n. 35847 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991 della Nuova Conato S.r.l., con sede in Napoli, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 35848 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della Botto R.O. S.r.l., con sede in Prato, unità di Vigliano Biellese (Biella), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 22 gennaio 2006.

Con decreto n. 35849 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della Filatura Pettinata Bassotto G. e C. società in accomandita semplice, con sede in Bibiana (Torino), unità di Bibiana (Torino), per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 5 dicembre 2005.

Con decreto n. 35850 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Lanificio Cesare Gatti S.p.a., con sede in Camburzano (Biella), unità di Verrone (Biella), Camburzano (Biella), per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 5 dicembre 2005.

Con decreto n. 35851 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della Lear Corporation Italia S.p.a., con sede in Torino (Torino), unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 35852 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività del S.EL.CA. S.r.l., con sede in Benevento, unità di Castello di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 35853 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Cami S.p.a., con sede in Albano Laziale (Roma), unità di Albano Laziale (Roma), per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 5 dicembre 2005.

Con decreto n. 35854 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Metso Minerals Italia S.p.a., con sede in Cornaredo (Milano), unità di Cornaredo (Milano), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 35855 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Maglierie Manufat S.p.a., con sede in Inverigo (Como), unità di Inverigo (Como), per il periodo dal 10 gennaio 2005 all'8 gennaio 2006.

Con decreto n. 35856 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria, art. 3, comma 2, n. 223/1991, della Itea S.p.a., con sede in Milano, unità di Capurso (Bari), Falconara Marittima (Ancona), Castel Maggiore (Bologna), Malagnino (Cremona), Mira (Venezia), Crispiano (Taranto), Lecce, Perugia, Fiorenzuola Darda (Piacenza), Foggia, Segrate (Milano), Aprilia (Latina), Ciampino (Roma), per il periodo dal 6 ottobre 2004 al 5 aprile 2005.

Con decreto n. 35857 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991, della Fiamm Automotive Batteries S.p.a., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Avezzano (L'Aquila), per il periodo dal 7 luglio 2004 al 6 gennaio 2005.

Con decreto n. 35858 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Rubinetterie Stella S.p.a., con sede in Milano, unità di Novara, Milano, per il periodo dal 2 novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35859 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Cantieri San Marco S.r.l., con sede in La Spezia, unità di La Spezia, per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 35860 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991 della Ormac S.p.a., con sede in Vigevano (Pavia), unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 35861 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della CC Blower S.r.l., con sede in Milano, unità di Gissi (Chieti), Nova Milanese (Milano), per il periodo dal 29 novembre 2004 al 28 novembre 2005.

05A04904

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Gran Suino Padano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Gran Suino Padano», ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dall'Associazione temporanea di imprese con sede in Roma - c/o Anas via Lazzaro Spallanzani, 4 esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE GRAN SUINO PADANO
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Gran Suino Padano» è riservata alle carcasse ed ai tagli, anche confezionati, ottenuti dai suini nati, allevati, macellati e sezionati secondo le prescrizioni del presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Gran Suino Padano» è riservata ai seguenti tagli di carne fresca, refrigerata ovvero congelata, ottenuti dal sezionamento successivo alla macellazione dei suini descritti all'art. 5:

mezzena;

coppa;

lombo;

coscia disossata rifilata;

lardo;

spalla;

pancetta integrale;

gola;

trito.

Il peso a freddo della carcassa, così come definita dalla regolamentazione comunitaria, è tale da consentire la sua classificazione nella categoria pesante ed è superiore a kg 110.

Le carni, al momento della attribuzione della denominazione, presentano le seguenti caratteristiche chimico-fisiche e bromatologiche:

a) sono mature, sode e compatte;

b) possiedono una buona tenuta alla cottura ed adeguata tenerezza, da riscontrarsi obiettivamente sul muscolo Longissimus dorsi;

c) manifestano un'ottima idoneità alla trasformazione;

d) il grasso di copertura si presenta di colore bianco o rosato, senza altre colorazioni anomale, consistente, non ossidato od untuoso;

e) l'assenza di miopatie e di macro/microemorragie nella frazione muscolare, che si presenta con marezzatura moderata;

f) valore di pH, nel muscolo Longissimus dorsi all'altezza dell'ultima costola, compreso nell'intervallo tra 5,8 e 6,0, se rilevati entro un'ora dalla macellazione e tra 5,4 e 6,0, se rilevato tra le ventidue e le ventisei ore dalla macellazione;

g) valori del numero di jodio, rilevato dalla porzione collocata alla base della coscia e riferito al grasso di copertura corrispondente (comprendente sia lo strato lipidico esterno che quello più interno), nel limite massimo di 70;

h) lipidi intramuscolari rilevati nel muscolo Longissimus dorsi, all'altezza dell'ultima costola, non inferiori all'1,4% e non superiori al 5,0%.

Le carni ottenute ai sensi del presente disciplinare, sono immesse al consumo previa frollatura e presentano le seguenti caratteristiche necessarie ai fini dell'ottenimento della DOP:

a) mezzena: carcassa di suino, divisa a metà mediante sezionamento longitudinale con resezione dei corpi vertebrali, dal sacro all'atlante, senza lingua, setole, unghie, organi genitali, rognoni, diaframma, piede anteriore, testa, coda e sugna;

b) coppa con osso: sezione della colonna vertebrale tra la terza e la quarta vertebra dorsale - ovvero tra la quarta e la quinta - ottenuta tagliando le relative costole agli angoli, mantenendo le corrispondenti epifisi, le sette emivertebre cervicali, le tre o quattro emivertebre dorsali, privata della cotenna e del grasso di copertura, con peso unitario minimo di kg 2,5;

c) lombo modena: (con costina e fondello), ottenuto dopo il distacco dell'ultima emivertebra lombare, del Sacro e della terza articolazione intervertebrale dorsale, del muscolo Longissimus dorsi e della testa del filetto, composto dalle costole, dalle cartilagini di prolungamento, dalle rimanenti emivertebre dorsali, lombari e sacrali, con i muscoli del dorso privati del lardo e della cotenna, con peso unitario minimo di kg 8,5;

d) lombo milano: (senza costina e con fondello) ottenuto come indicato alla lettera *c)* per quanto attiene alla base ossea, ma con il taglio delle costole in corrispondenza del loro angolo toracico, con peso unitario minimo di kg 6,8;

e) lombo Bologna: (senza costina e senza fondello) ottenuto come indicato alla lettera *c)*, previa asportazione del fondello (ovvero fondo di lombo) ed isolamento al livello dell'ultima emivertebra lombare, con peso unitario minimo di kg 5,5;

f) lombo Padova ovvero Venezia: (con costina e senza fondello) ottenuto come indicato alla lettera *c)* per quanto attiene alla base ossea, previa asportazione del fondello (ovvero fondo di lombo) ed isolamento al livello dell'ultima emivertebra lombare, con peso unitario minimo di kg 7,2;

g) coscia disossata rifilata: ottenuta previo disossamento integrale e costituita dai muscoli Semimembranoso, Semitendinoso, Bicipite femorale, previa asportazione del filetto, della cartilagine dell'anca e del grasso sotto-fesa e con sezionamento trasversale dei muscoli per il taglio esterno, presentata con o senza fesa ovvero cono senza stinco, con peso unitario minimo di kg 6,5;

h) lardo (ovvero spallotto): ottenuto dalla copertura adiposa di coppa, spalla e lombo, con spessore minimo (comprensivo di cotenna e misurato al momento della rilevazione del tenore di carne magra) di mm 20,00;

i) spalla con cotenna: ottenuta dal sezionamento della massa dei muscoli della spalla e del braccio e costituita dai muscoli Deltoide, Sopraspinato, Infraspinato, Piccolo rotondo, Grande rotondo, Sottoscapolare, Capsulare e dai muscoli flessori ed estensori dell'avanbraccio, con peso unitario minimo di kg 5,5;

j) pancetta integrale con cotenna: ottenuto dal sezionamento del mantello suino e costituito da cute, sottocute, grasso superficiale e muscoli interni della regione toracica ed addominale compresa tra l'intersezione dell'arto anteriore (loggia ascellare) e dell'arto posteriore (loggia inguinale), con peso unitario minimo di kg 6,8;

k) gola integrale con cotenna: ottenuta dal sezionamento del mantello suino e costituita dalla regione compresa tra il padiglione auricolare, la commessura labiale e la sezione di taglio della mezzeria, chiusa con un taglio trasversale condotto in corrispondenza della terza vertebra toracica e privata della porzione a diretto contatto con i vasi sanguigni recisi nel corso della iugulazione, con peso unitario minimo di kg 2,5;

l) trito di ... la denominazione è completata dal nome del taglio anatomico dal quale ha origine il trito, ovvero è costituita dalla dicitura «trito misto»; il trito misto è ottenuto mediante assemblaggio di porzioni dei diversi tagli anatomici, di dimensioni variabili, ottenuti dal sezionamento e dalla elaborazione di quelli elencati ovvero dalla loro macinatura, comprese quelle derivanti dalla attività di sezionamento e di rifilatura delle cosce.

Sono ammesse ulteriori specifiche accessorie esclusivamente su singoli tagli, se corrispondenti agli usi leali e costanti codificati presso le Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del Gran Suino Padano, intesa come la zona dove avviene la nascita, l'allevamento, la macellazione dei suini, il sezionamento e il confezionamento delle carni, è costituita dal territorio delle seguenti regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto.

Art. 4.

Origine del prodotto

La tracciabilità della denominazione d'origine protetta Gran Suino Padano è garantita dal «codice d'origine», individuato dal timbro indelebile recante il codice di identificazione dell'allevamento e quello del mese di nascita di ogni animale.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo del numero dei suini nati, allevati, macellati e sezionati, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. È prevista l'attribuzione del codice del lotto di macellazione a tutti i tagli nonché l'attribuzione della partita di provenienza ai tagli interi o parziali destinati al consumo fresco (mezzena, coppa, lombo).

La prova dell'origine del «Gran Suino Padano» è certificata dalla struttura di controllo di cui all'art. 8, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. Gli adempimenti principali, che assicurano la rintracciabilità del prodotto in ogni segmento della filiera sono:

1) gli allevamenti da riproduzione sono tenuti ad apporre, su entrambe le cosce di ogni singolo suino, entro trenta giorni dalla nascita, un timbro recante il proprio codice di identificazione ed un ulteriore codice alfabetico che attesta il mese di nascita dell'animale; il codice d'origine così ottenuto è apposto sulle cosce in modo da risultare inamovibile ed indelebile fino a macellazione avvenuta;

2) il codice d'origine deve essere indicato sui documenti che accompagnano le partite di suini ad ogni transazione o trasferimento e nell'ambito delle registrazioni e del controllo incrociato operati dalla struttura di controllo;

3) la tracciabiità del prodotto è garantita da procedure di registrazione adottate dal macello e dal laboratorio di sezionamento e soggette all'omologazione da parte della struttura di controllo;

4) gli stabilimenti che eseguono la macellazione dei suini ed il sezionamento delle carcasse per l'elaborazione dei tagli, ai sensi del presente disciplinare, sono identificati in base al singolo insediamento produttivo. Effettuano la classificazione delle carcasse e sono autorizzati a commercializzare il prodotto nel territorio della Comunità Europea.

5) ove le operazioni di confezionamento siano operate presso un laboratorio diverso dallo stabilimento di macellazione, gli adempimenti relativi al «lotto di macellazione» o «partita di provenienza» sono integrati dalla implementazione del «lotto di vendita» che assicura gli obiettivi della rintracciabilità della prova dell'origine oltre il livello della lavorazione e del confezionamento. Alle medesime condizioni sono subordinate sia l'elaborazione delle cosce disossate e rifilate sia l'elaborazione previa macinatura ed il confezionamento del trito presso laboratori diversi dallo stabilimento di macellazione.

Art. 5.

Metodi di ottenimento

Le tecniche di allevamento sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che, unitamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono, è perseguito con la produzione di carcasse incluse nelle classi centrali dei vigenti sistemi di classificazione a peso morto.

Il ciclo di allevamento praticato ai sensi del presente disciplinare comprende l'allattamento e lo svezzamento (dalla nascita fino a 30 chilogrammi di peso vivo), il magronaggio (da 30 ad 80 chilogrammi di peso vivo) e l'ingrasso (oltre 80 chilogrammi di peso vivo).

Le strutture e le attrezzature dell'allevamento garantiscono agli animali condizioni di benessere.

I ricoveri devono garantire il ricambio dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.

I pavimenti sono compatti o caratterizzati da una bassa incidenza di fessurazione e realizzati con materiali idrorepellenti, atermici ed antisdrucciolevoli.

Tutte le strutture e le attrezzature presentano adeguati requisiti tali da evitare il pericolo di traumatismi per gli animali.

In ogni fase di allevamento, incluso il carico dei suini da inviare alla macellazione, vengono adottate sugli animali tutte le migliori pratiche e tecniche per garantire l'intrinseca valorizzazione delle carni del Gran Suino Padano ed il rispetto del benessere animale, nonché tali da evitare fenomeni stressogeni.

5.1 - Tipo genetico.

Al fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;

b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano;

c) suini figli di veri di altre razze ovvero di verri ibridi purchè, provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità e obiettivi compatibili con quelli del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante e quindi Gran Suino Padano.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland;

b) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

c) tipi genetici ed animali con caratteri ritenuti non conformi a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione.

5.2 - Alimentazione dei suini.

L'alimentazione, unitamente alle tecniche di allevamento, concorre ad assicurare l'ottenimento di un suino pesante, mediante moderati accrescimenti giornalieri. A tal fine, sono osservate le prescrizioni che seguono.

Gli alimenti utilizzati devono essere conformi agli standard merceologici.

Per l'alimentazione dei suini da 30 fino ad 80 chilogrammi di peso vivo sono utilizzati, oltre a quelli considerati in tabella n. 2, ed impiegati in idonea concentrazione, gli alimenti di seguito elencati in tabella n. 1, come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 45% di quella totale:

Tabella 1

Mais, semola glutinata (1)	fino al 5% della ss della razione
Carubbe denocciolate	fino al 3% della ss della razione
Aringhe (2)	fino all'1% della ss della razione
Distillers (3)	fino al 3% della ss della razione
Latticello	fino a max 1.6 capo/giorno
Lipidi (4)	fino al 2% della ss della razione
Lisati proteici	fino all'1% della ss della razione
Silomais	fino al 10 % della ss della razione

Proteine animali ove ammesse dalla normativa comunitaria, tino al 2% della ss. della razione.

(1) ovvero corn gluten feed;

(2) farina;

(3) per «distillers» si intende il sottoprodotto ottenuto dal mais sottoposto a fermentazione alcoolica, costituito principalmente da trebbie solubili; esso può contenere analoghi sottoprodotti della distillazione dei cereali; l'impiego di distillers (ovvero le borlande), praticato come supporto di additivi ammessi, è sempre consentito nel limite massimo del 2% sulla ss;

(4) con punto di fusione superiore a 36 Cº;

ss = sostanza secca.

Per l'alimentazione dei suini oltre 80 chilogrammi di peso vivo, sono utilizzati gli alimenti di seguito elencati come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 55% di quella totale:

Tabella 2

Mais (*)	fino al 55% della ss della razione
Mais, pastone di granella (1)	fino al 55% della ss della razione
Sorgo	fino al 40% della ss della razione
Orzo	fino al 40% della ss della razione
Frumento	fino al 25% della ss della razione
Triticale	fino al 25% della ss della razione
Avena	fino al 25% della ss della razione
Cereali minori (2)	fino al 25% della ss della razione
Cruscami ed altro (3)	fino al 20% della ss della razione
Patata disidratata	fino al 15% della ss della razione
Manioca	fino al 5% della ss della razione
Barbabietola, polpe umide (4)	fino al 15% della ss della razione
Lino, expeller	fino al 2% della ss della razione
Barbabietola, polpe secche (5)	fino al 4% della ss della razione
Marco mele-pere; buccette (6)	fino al 2% della ss della razione
Latte, siero	fino a max l. 15 capo/giorno
Latticello	fino a max ss di gr 250 capo/giorno
Erba medica disidratata	fino al 2% della ss della razione
Melasso	fino al 5% della ss della razione
Soia, F.e. (**)	fino al 15% della ss della razione
Girasole, Fe.	fino all'8% della ss della razione

Sesamo, Fe. fino al 3% della ss della razione
Mais germe, Fe. fino al 5% della ss della razione
Pisello (7) fino al 5% della ss della razione
Lievito di birra e/o di torula fino al 2% della ss della razione
Lipidi (8) fino al 2% della ss della razione

(1) e/o pannocchia;

(2) ad esempio: riso sbramato;

(3) sottoprodotti della lavorazione del frumento;

(4) surpressate ed insilate;

(5) esauste;

(6) buccette d'uva e di pomodori, impiegati quali veicoli di integratori;

(7) e/o altri semi di leguminose;

(8) con punto di fusione superiore a 40C^{0}:

ss = sostanza secca;

(*) se indicati senza altra specificazione, i cereali sono somministrati come granella secca sfarinata;

(**) farina di estrazione.

L'uso congiunto di siero e di latticello non deve essere superiore a litri 15 capo/giorno.

Il contenuto di azoto associato a borlande deve essere inferiore al 2%.

L'uso congiunto di patata disidratata e di manioca non deve superare il 15% della sostanza secca della razione.

Tutti i parametri sopra indicati ammettono tolleranze non superiori al 10%.

Le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici, costituenti limiti percentuali di ammissibilità nella composizione della sostanza secca della razione alimentare somministrata:

Tabella 3

composizione	fino a 80 kg di peso vivo	da 80 kg di peso vivo
Fibra greggia	Min. 3% - Max. 10%	Min. 3% - Max. 8%
Grassi	Min. 3% - Max 7%	Min. 3% - Max. 6%
Proteina greggia	Min. 14% - Max. 20%	Min. 12% - Max. 18%
Ceneri	Min. 5% - Max. 9 %	Min. 4% - Max. 8%
Amido	> 25 %	> 30 %
Acido linoleico	≤ 2%	≤ 2%

È ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione di ordine generale.

5.3 - *Età dei suini alla macellazione*

I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita.

5.4 - *Peso dei suini alla macellazione*

I suini vengono trasferiti al macello in partite omogenee. Il peso medio della partita di animali deve corrispondere a kg 160, più o meno 10% compreso quindi tra kg 144 e kg 176.

La carnosità media delle carcasse dei suini inviati al macello in partite omogenee per provenienza deve rientrare nelle classi centrali della griglia EUROP di cui al Reg. (CEE) n. 3220/84.

5.5 - *Macellazione*

Durante la fase di pre-macellazione lo scarico, il ricovero, la movimentazione, le strutture, le attrezzature e l'interazione uomo/animale devono essere tali da assicurare il rispetto del benessere animale, evitare fenomeni stressogeni e garantire la valorizzazione intrinseca delle carni del Gran Suino Padano.

5.6 - *Sezionamento*

Le attività di separazione in mezzene e di sezionamento dei tagli avvengono «a caldo», immediatamente dopo la macellazione.

I tagli così come sopra sezionati sono immessi in un percorso di refrigerazione, durante il quale le carni devono raggiungere temperature di non oltre 4º C al cuore entro il termine massimo di ventiquattro ore.

La conservazione tramite refrigerazione delle carni è ammessa per non oltre dieci giorni dalla data di macellazione.

Inoltre la conservazione mediante congelamento delle carni non destinate alla trasformazione è limitata a sei mesi dalla data di macellazione.

I medesimi adempimenti relativi alle condizioni di trattamento termico delle carni sono osservati anche da eventuali laboratori di sezionamento autonomamente interagenti dopo la macellazione. Ogni macellatore adotterà uno schema di raffreddamento documentato che garantirà l'abbassamento della temperatura della carcassa dopo la macellazione.

Le carni sono immesse al consumo previa frollatura.

5.7 - *Elaborazione dei tagli*

Le attività di separazione in mezzene e di sezionamento danno luogo alla elaborazione dei tagli elencati all'art. 2.

Nell'ambito della attività di elaborazione:

a) la pancetta integrale è delimitata da una sezione che corre lungo la linea mediana addominale e, dorsalmente, lungo una linea interna che tende a corrispondere con l'intersezione prossimale dei muscoli intercostali e successivamente rifilato asportando prossimalmente e con un taglio trasversale la porzione di grasso e cotenna situata all'altezza della spalla e la porzione di grasso molle situata alla congiunzione con la coscia (bronza); successive mondature possono comportare l'asportazione degli strati interni del grasso molle e delle porzioni più interne dei muscoli respiratori intercostali ed addominali (carnetta di pancetta);

b) la coscia disossata è ottenuta mediante rimozione dell'ala iliaca, del femore,della rotula, della tibia, del perone e, parzialmente, delle ossa del tarso;

c) il trito derivante da carni macinate presenta valori di Aw (water activity) superiori a 0,97.

Le carni, ai fini della attribuzione della denominazione protetta, possono essere lavorate sia sotto forma di tagli anatomici interi che parziali, preparate sfuse o confezionate a condizione che, in ogni caso, le corrispondenti attività produttive risultino sempre documentate in funzione della rintracciabilità e della prova dell'origine.

5.8 - *Confezionamento*

I tagli interi possono essere lavorati per il confezionamento e la successiva immissione al consumo, con l'uso della denominazione Gran Suino Padano, a condizione che tutte le operazioni corrispondenti si svolgano presso laboratori, anche diversificati, comunque ubicati nel territorio indicato all'art. 3 e soggetti al sistema di controllo di cui all'art. 8.

Art. 6.

Elaborazioni e trasformazioni

I prodotti per la cui preparazione sono utilizzate carni di Gran Suino Padano, anche a seguito di processi di ulteriore elaborazione non prevista dal presente disciplinare o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione al di fuori della lista degli ingredienti, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

a) la carne di Gran Suino Padano costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

b) gli utilizzatori del prodotto siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della

denominazione di origine protetta riuniti nel Consorzio incaricato per la tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

Art. 7.

Legame con l'ambiente geografico

Nel più vasto contesto europeo, la storia della suinicoltura padano-italica e delle sue implicazioni di carattere produttivo ed alimentare documenta in modo palese i requisiti di un autonomo percorso evolutivo strettamente coordinato con l'ambiente, inteso nelle sue implicazioni geografiche, storiche, sociali ed economico-produttive.

Sotto il profilo della omogeneità geografica del territorio, va osservato che le regioni delimitate (che vanno dalla pianura padana al Molise) appartengono a due zone climatiche molto simili, quella a clima temperato subcontinentale e quella a clima temperato sublitoraneo, con temperature medie annue comprese tra i 10º ed i 14,5º ed una notevole uniformità di condizioni generali quali la luminosità, le precipitazioni, la ventosità, le escursioni termiche, ecc., con una netta distinzione con la zona a clima temperato caldo, che comprende viceversa le regioni dell'Italia meridionale ed insulare (estranee all'areale delimitato dall'art. 3).

L'allevamento del Gran Suino Padano si è sviluppato in queste due zone proprio grazie alla citata uniformità delle condizioni climatiche, associata all'uso di una alimentazione basata prevalentemente - come già sostenuto all'art. 4 - sulla produzione cerealicola (mais, orzo, avena, ecc.) e sui sottoprodotti della attività casearia (siero, cagliate e latticello) notoriamente coincidenti, sul territorio, in una straordinaria sintesi di interagenti fattori naturali ed umani.

Nell'ambito del territorio considerato dal presente disciplinare, il radicamento e la diffusione dell'allevamento suino sono documentati fin da epoche remotissime e con grande profusione di riscontri storici.

Nell'ambito del medesimo territorio, è parimenti e notoriamente documentato lo sviluppo di esperienze produttive organiche di elaborazione delle carni suine, tutte basate sul principio elementare dello sfruttamento della carne resa disponibile da una suinicoltura sviluppatasi per assecondare:

in primis, la domanda di cibo (proteine e calorie) originata dalle esigenze alimentari primordiali;

successivamente, la domanda di prodotti da stagionare, cresciuta con l'evolvere di una società urbanizzata;

da ultimo, più recentemente, la domanda di materia prima necessaria per sostenere un autentico sistema produttivo moderno, tra i più integrati ed evoluti del panorama agroindustriale mondiale.

Questo percorso evolutivo ha trovato nelle condizioni dell'ambiente il fulcro per il prodursi di interrelazioni sinergiche tra l'allevamento zootecnico del bovino e quello suinicolo.

L'asse derivatone, che sta all'origine dell'indissolubile saldatura territoriale tra allevamento zootecnico e trasformazione delle carni, è stato progressivamente integrato e potenziato dall'evoluzione di un tipo genetico specificamente vocato, della sua utilizzazione su scala sempre più vasta, fino a produrre - in epoca moderna - la definizione di «suino pesante», da contrapporsi inevitabilmente a quello «leggero», evoluto sulla base di indirizzi ed esigenze diversi anche su base territoriale.

Questa specifica caratterizzazione è stata financhе riconosciuta a livello istituzionale europeo e nazionale, con l'adozione di misure applicative «personalizzate» per l'Italia, la cui popolazione suinicola continentale è attualmente caratterizzata per circa il 75% dal suino pesante, che interessa - in termini di presenza sul territorio - non meno dell'85 % dell'intera popolazione censibile nelle regioni indicate all'art. 3 del presente disciplinare.

L'importanza dei fattori umani è dimostrata dalla stessa tecnica di elaborazione di uno dei principali tagli tra quelli considerati dal presente disciplinare. Non è infatti un caso che il lombo, tradizionalmente, venga preparato sulla base di un rituale di elaborazione rigorosamente codificato attraverso il nome della città (e, quindi, del mercato di riferimento di elaboratori ed utilizzatori) presso il quale veniva praticato, con modalità «leali e costanti», in quell'asse compreso tra Milano, Bologna, Modena e Padova-Venezia che percorre idealmente il territorio considerato dal presente disciplinare.

Da ultimo, con riferimento alla connotazione geografica insita nella denominazione, è fuori discussione la «padanità» del contesto evolutivo, storico ed economico del sistema produttivo descritto dal disciplinare, tale da avere pervaso larga parte della penisola italica, fino alle zone di confine con quei tratti «mediterranei» del territorio più meridionale della penisola.

Il termine «gran» (grande) che qualifica la denominazione Suino Padano è sinonimo di pesante, maturo e descrive la caratteristica principale del suino stesso, rappresentata da un peso ed una taglia elevati rispetto al suino tradizionalmente allevato al di fuori della zona tipica di produzione.

Nel 1584, Agostino Gallo, nobile bresciano, in «Le Vinti Giornate dell'Agricoltura et de Piaceri della Villa» cita riferimenti al suino grasso, alla sua alimentazione, genetica, origine e qualità della carne: «....si debbe tenere de' porci, per ammazzarli grassi...»; «Ai quali si possono dare le lavature della cucina, il brodo del latte, le ghiandole di rovere, i frutti dei giardini, la diversità dell'herbe, le rape cotte con semola, e senza, la melica macinata, o cotta, e il farinaccio dé pellizzari ...»; «nò ogni porco è buono d'ingrassare; atteso che secondo la buona, e cattiva natura vengano anco più, e meno grandi e grassi. Et però quando non si sa' da chi siano nati, si piglino lunghi di schiena, di muso, di orecchie, e che mangino assai»; «....ma nò già quello de molinari, percioche fa la carne spongosa che abbonda di spuma nel cuocerla», «Et chi può havere il porco maschio, lasci la femmina percioche la carne sua sminuisce più nel cuocerla, per non esser cosi soda, come quella del maschio.».

Nel 1820, il direttore veterinario dell'armata piemontese scriveva a Torino in ordine ai «porci d'Italia ..., i quali sono robusti, fecondi, di buona bocca ed ingrassano facilmente ... la loro carne... è di un gusto squisitissimo e, allorquando è manipolata, si conserva molto tempo ... pesano 24, 26 e persino 30 rubbi cadauno» (equivalenti a 196, 212 e 245 chilogrammi - NdR). Il notista descriveva, in realtà, i prodromi del Gran Suino Padano, il cui allevamento intensivo trova radicamento a partire dall'ultimo quarto del secolo XIX, nell'ambito di un fenomeno complesso originato dalla straordinaria sintesi territoriale prodottasi nell'integrazione tra l'allevamento suinicolo, la produzione cerealicola e quella lattiero-casearia.

La testimonianza più autorevole in ordine all'origine del prodotto e della sua denominazione viene in realtà dalla stessa normativa comunitaria pregressa, grazie alla quale, l'Italia - la cui popolazione suina è sicuramente connotata in modo molto rilevante da quella che si identifica nel Gran Suino Padano - è stata autorizzata ad adottare propri autonomi criteri di classificazione e di valutazione delle carcasse suine, in applicazione della corrispondente disciplina europea, fin dal 1988, con la motivazione che «... in Italia sono presenti due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati .... uno al suino di tipo leggero ... (e l'altro al) .... suino di tipo pesante (carcasse di peso da 120 a 180 chilogrammi)» (vedi Decisione della Commissione 89/53/CEE del 21 dicembre 1988).

Art. 8.

Struttura di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 9.

Etichettatura

Le carni ottenute dal Gran Suino Padano sono immesse al consumo tal quali o secondo le modalità di lavorazione e di confezionamento previste dal presente disciplinare, identificate con la denominazione «Gran Suino Padano», seguita dalla dicitura «Denominazione di origine protetta» o, alternativamente, l'acronimo «D.O.P.», mediante l'uso del simbolo grafico di cui all'art. 10.

La denominazione «Gran Suino Padano» è completata ed integrata dalla indicazione merceologica ovvero dalla denominazione commerciale del singolo taglio, sia integrale che parziale, così come individuato all'art. 2. Alla denominazione può essere associato il simbolo comunitario introdotto dal regolamento (CEE) n. 2037/93 e sue successive modifiche.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni non devono essere prevalenti rispetto alla denominazione ed alle altre diciture sopra citate.

In ogni caso, la denominazione, le indicazioni che la implementano ed i simboli previsti dal presente disciplinare devono essere riprodotti nel medesimo campo visivo.

05A04878

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide Levofarma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 220 del 27 aprile 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUNISOLIDE LEVOFARMA, nelle forme e confezioni: «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml, «0,5 mg/ ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti n. 42, c.a.p. 84083 Italia, codice fiscale n. 03363740659.

Confezione: «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, A.I.C. n. 036362010 (in base 10) 12PPSU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharma Stulln GmbH stabilimento sito in Germania, Z. HD Frau Mark - Werkstrasse 3 - Stulln (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti sodio cloruro 9 mg; glicole propilenico 1036 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Confezione: «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, A.I.C. n. 036362022 (in base 10) 12PPT6 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharma Stulln GmbH stabilimento sito in Germania, Z. HD Frau Mark - Werkstrasse n. 3 - Stulln (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: flunisolide 2 mg;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg; glicole propilenico 1036 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Confezione: «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml, A.I.C. n. 036362034 (in base 10) 12PPTL (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharma Stulln GmBH stabilimento sito in Germania, Z. HD Frau Mark - Werkstrasse n. 3 - Stulln (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: sodio cloruro 4,5 mg; glicole propilenico 518 mg; a acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml, A.I.C. n. 036362046 (in base 10) 12PPTY (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharma Stulln GmbH stabilimento sito in Germania, Z. HD Frau Mark - Werkstrasse 3 - Stulln (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: flunisolide 0,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 4,5 mg; glicole propilenico 518 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 036362010 (in base 10) 12PPSU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,10.

Confezione: «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, A.I.C. n. 036362022 (in base 10) 12PPT6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,57.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,00.

Confezione: «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml, A.I.C. n. 036362034 (in base 10) 12PPTL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml, A.I.C. n. 036362046 (in base 10) 12PPTY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036362010 «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036362022 «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036362034 «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036362046 «0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04877

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide Biosud»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 221 del 27 aprile 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinaIe: FLUNISOLIDE BIOSUD, nelle forme e confezioni: «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml, «0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml.

Titolare A.I.C.: Biosud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti n. 42 - cap 84083, codice fiscale n. 03658390657.

Confezione: «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml:

A.I.C. n. 036364014 (in base 10) 12PRRG (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Pharma Stulln GmbH stabilimento sito in Germania, Z. HD Frau Mark - Werkstrasse 3 - Stulln (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg; glicole propilenico 1036 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Confezione: «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml:

A.I.C. n. 036364026 (in base 10) 12PRRU (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Pharma Stulln GmbH stabilimento sito in Germania, Z. HD Frau Mark - Werkstrasse 3 - Stulln (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: flunisolide 2 mg;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg; glicole propilenico 1036 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Confezione: «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml:

A.I.C. n. 036364038 (in base 10) 12PRS6 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Pharma Stulln GmbH stabilimento sito in Germania, Z. HD Frau Mark - Werkstrasse 3 - Stulln (produzione completa, controlli e rilascio del lotto);

composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: sodio cloruro 4,5 mg; glicole propilenico 518 mg; A acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml:

A.I.C. n. 036364040 (in base 10) 12PRS8 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Pharma Stulln GmbH stabilimento sito in Germania, Z. HD Frau Mark - Werkstrasse 3 - Stulln (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: flunisolide 0,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 4,5 mg; glicole propilenico 518 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanta basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 036364014 (in base 10) 12PRRG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 9,15;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 15,10;

confezione: «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml:

A.I.C. n. 036364026 (in base 10) 12PRRU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 17,57;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 29,00.

confezione: «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml:

A.I.C. n. 036364038 (in base 10) 12PRS6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml:

A.I.C. n. 036364040 (in base 10) 12PRS8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura, confezioni:

A.I.C. n. 036364014 «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036364026 «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036364038 «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036364040 «0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04876

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide PRC»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 222 del 27 aprile 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUNISOLIDE PRC, nelle forme e confezioni: «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml, «0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml.

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti n. 42 - cap 84083 Italia, codice fiscale n. 03639450653.

Confezioni:

«1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 036371019 (in base 10) 12PYLC (in base 32):

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Pharma Stulln GmbH stabilimento sito in Germania, Z. HD Frau Mark - Werkstrasse 3 - Stulln (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg; glicole propilenico 1036 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml;

«2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 036371021 (in base 10) 12PYLF (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Pharma Stulln GmbH stabilimento sito in Germania, Z. HD Frau Mark - Werkstrasse 3 - Stulln (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: flunisolide 2 mg;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg; glicole propilenico 1036 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml;

«1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml;

A.I.C. n. 036371033 (in base 10) 12PYLT (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Pharma Stulln GmbH stabilimento sito in Germania, Z. HD Frau Mark - Werkstrasse 3 - Stulln (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: sodio cloruro 4,5 mg; glicole propilenico 518 mg; A acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

«0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml;

A.I.C. n. 036371045 (in base 10) 12PYM5 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Pharma Stulln GmbH stabilimento sito in Germania, Z. HD Frau Mark - Werkstrasse 3 - Stulln (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: flunisolide 0,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 4,5 mg; glicole propilenico 518 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità, confezioni:

«1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 036371019 (in base 10) 12PYLC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 9,15;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 15,10;

«2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 036371021 (in base 10) 12PYLF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 17,57;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 29,00;

«1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml;

A.I.C. n. 036371033 (in base 10) 12PYLT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml;

A.I.C. n. 036371045 (in base 10) 12PYM5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura, confezioni:

A.I.C. n. 036371019 «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036371021 «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036371033 «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036371045 «0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04875

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiorilene»

Estratto determinazione n. 219 del 27 aprile 2005

Medicinale: TIORILENE.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Tiburtina 1004 - Roma, con codice fiscale 08205300588.

Confezione A.I.C. n. 035077015 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

È ora trasferita alla società: DIF-INT Pharmaceutical B.V., con sede in Martinus Nijhofflaan, 2, Delft, Olanda.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04874

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone Brunifarma».

Estratto determinazione n. 215 del 27 aprile 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Brunifarma S.r.l., con sede in via Maestra la Barbera, 18, Santa Flavia, Palermo, con codice fiscale n. 04874220827.

Medicinale: DOMPERIDONE BRUNIFARMA.

Confezione A.I.C. n. 03610801310 - «10 mg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Sandoz S.p.a., con sede in largo Boccioni, 1, Origgio, (Varese), con codice fiscale n. 00795170158.

Con variazione della denominazione del medicinale in: da Domperidone Brunifarma a Domperidone Sandoz.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04873

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam PRC».

Estratto determinazione n. 216 del 27 aprile 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società P.R.C. SRL, con sede in via Conforti, 42, Castel San Giorgio, Salerno, con codice fiscale 03639450653.

Medicinale LORMETAZEPAM PRC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035907017 - «1 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035907029 - «2 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035907031 - «0,25% gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

È ora trasferita alla società: Sandoz S.p.a., con sede in largo Boccioni, 1, Origgio, (Varese), con codice fiscale 00795170158.

Con variazione della denominazione del medicinale: da Lormetazepam PRC a Lormetazepam Sandoz.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04872

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Tetravac».

Estratto provvedimento UPC/II/1896 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Confezioni:

034127011/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml con ago;

034127023/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml con ago;

034127035/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago;

034127047/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago;

034127050/M - 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

034127062/M - 1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD s.n.c.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/H/0154/001/II/021.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del bach size del principio attivo pertussico acellulare a due componenti e conseguente modifica del processo di produzione (incremento dei processi di purificazione e fermentazione relativi ai buildings V11 e V12).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04985

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Pentavac».

Estratto provvedimento UPC/II/1897 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126058/M - 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

034126060/M - 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD s.n.c.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/H/0153/001/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del bach size del principio attivo pertussico acellulare a 2 componenti e conseguente modifica del processo di produzione (incremento dei processi di purificazione e fermentazione relativi ai bulidings V11 e V12).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04980

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Naprilene».

Estratto provvedimento UPC/II/1898 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: NAPRILENE.

Confezioni:

025725021 - «20 mg compresse» 14 compresse;

025725045 - «5 mg compresse» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/H/0404/002,004/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8 e 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04981

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Converten».

Estratto provvedimento UPC/II/1899 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: CONVERTEN.

Confezioni:

025681026 - «20 mg compresse» 14 compresse;

025681038 - «5 mg compresse» 28 compresse;

025681065 - «20 mg compresse» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/H/0404/002,004/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8 e 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04982

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Sinertec».

Estratto provvedimento UPC/II/1900 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: SINERTEC.

Confezione: 033266014/M - 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. DK/H/0110/001/N001,W12,W13.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04983

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Uniclar».

Estratto provvedimento UPC/II/1901 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: UNICLAR.

Confezioni:

034006015 - «spray nasale 0,05%» 140 erogazioni 50 mcg;

034006027/M - «spray nasale 1 flacone 10 g» 60 erogazioni 50 mcg/spruzzo.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/H/0196/001/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04984

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Financial Consultants & Brokers Società di Intermediazione Mobiliare per Azioni», in Mantova.

Si comunica che in data 27 aprile 2005 l'amministrazione straordinaria della «Financial Consultants & Brokers Società di Intermediazione Mobiliare per Azioni», con sede in Mantova, disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, ha avuto termine previa delibera assembleare di scioglimento anticipato della società e messa in liquidazione volontaria della stessa.

05A05100

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 27 maggio 2004 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Legge n. 443/2001 - 1º programma delle opere strategiche. Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione interna». (Deliberazione n. 13/2004). (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2005).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 36, prima colonna, nell'ottavo capoverso, al secondo rigo, dove è scritto: «... del 1º stralcio del maxilotto e l'implementazione del PAV ...», leggasi: «... del 1º stralcio del *1º* maxilotto e l'implementazione del PAV ...».

05A05082

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501115/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00